

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

18.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANA SGARBI BOMPANI

INDI

DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
<b>Sostituzioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	278	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2191) . . . . .	278	
PRESIDENTE . . . . .	278, 279, 283, 289	
ARMATO . . . . .	287, 288	
BIANCHI FORTUNATO . . . . .	288	
BIANCO . . . . .	288	
BONALUMI . . . . .	288	
BORROMEO D'ADDA . . . . .	283	
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	279, 289	
DELLA BRIOTTA . . . . .	288	
DEL PENNINO . . . . .	279	
MANCINI VINCENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	278	
POCHETTI . . . . .	286	
TREMAGLIA . . . . .	283, 285, 288	
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Nuove norme per il lavoro a domicilio (2058);		
		SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (926);
		MAGNANI NOYA MARIA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio (1561);
		ANSELMI TINA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (1663);
		CARIGLIA ed altri: Modifica ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, relativa alla tutela dei lavoratori a domicilio (2104) . . . . . 290
		PRESIDENTE . . . . . 290, 295, 296, 297, 298, 299 300, 302, 303, 308, 309
		ANSELMI TINA, <i>Relatore</i> 290, 295, 296, 297, 298 299, 300, 302, 303, 309
		ASCARI RACCAGNI . . . . . 307
		BOFFARDI INES . . . . . 298, 299
		BORROMEO D'ADDA . . . . . 296, 307
		CUMINETTI . . . . . 295, 296, 302, 303
		DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . . 291 295, 296, 297, 298, 299, 303, 308, 309
		DEL PENNINO . . . . . 295, 297, 303
		FURIA . . . . . 300
		GIOVANARDI . . . . . 304
		GRAMEGNA . . . . . 309
		PAVONE . . . . . 298, 300, 302, 308

	PAG.
PEZZATI . . . . .	303
SGARBI BOMPANI LUCIANA . . . . .	305
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2189) . . . . .	
PRESIDENTE . . . . .	309, 310, 311, 312
BIANCO . . . . .	312
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	311, 312
GRAMEGNA . . . . .	311
NOBERASCO . . . . .	310, 311, 312
PAVONE, Relatore . . . . .	309, 311
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	313

La seduta comincia alle 10,10.

DEL PENNINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento i deputati Cassano, Mosca e Russo Quirino sono sostituiti per questa seduta rispettivamente dai deputati Tassi, Magnani Noya Maria e Rizzi.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2191).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 maggio 1973.

Ha chiesto di parlare il relatore onorevole Vincenzo Mancini.

MANCINI VINCENZO, Relatore. Può confermando integralmente le preoccupazioni espresse nella relazione del 25 luglio 1973 e meglio specificate anche attraverso la presentazione di emendamenti nella seduta del 4 ottobre scorso, al fine di non pregiudicare la rapida conclusione dell'iter del disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 16 maggio 1973, dichiaro di ritirare gli emendamenti. tenuto anche conto che il disegno di legge è il risultato di un accordo a livello di categoria raggiunto nel maggio del 1971, e che gli emendamenti pur nell'apprezzabile proposito di mettere un freno al dilagare di norme settoriali, arrecherebbe certamente notevole danno soprattutto ai lavoratori titolari di pensioni inferiori alle 40 mila lire, i quali dal 1965 non hanno beneficiato di aumenti.

I rilievi, le osservazioni e le perplessità, da più parti espresse, devono, però, ulteriormente, e spero in via definitiva, convincerci che non è possibile assistere ad una convulsa dinamica di sviluppo nel settore previdenziale, con esito tutt'altro che uniforme e coordinato. Uno sviluppo disorganico e difforme, frutto spesso esclusivamente di iniziative sospinte dalle richieste sempre più impellenti delle diverse categorie, accanto ad una mastodontica apparecchiatura burocratica, rappresentano gli errori iniziali dei quali ancora largamente soffre la parte antica del nostro sistema previdenziale, nonostante i tentativi, espressi soprattutto con le leggi n. 903 del 1965, n. 153 del 1969 e n. 485 dell'11 agosto 1972, inquadrate sulla prospettiva della sicurezza sociale, superando la tradizionale settorializzazione degli interventi.

Occorre una visione organica ed un indirizzo generale univoco, che pongano ordine ed escludano per l'avvenire trattamenti particolari e norme settoriali, che istituzionalizzano situazioni di palesi disuguaglianze, come abbiamo posto in evidenza anche con riferimento alle norme concernenti il fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e che legittimano stati di ingiustizia e posizioni di privilegio, provocando, tra l'altro, pericolose tensioni sociali e rappresentano, comunque, uno stimolo ricorrente per spinte e richieste successive in altri settori.

Più volte il Parlamento, attraverso le varie parti politiche, ha denunciato situazioni di palese ingiustizia e di disorganicità in occasione di discussioni relative a fondi riguardanti i dipendenti pubblici, o a fondi speciali

per particolari categorie di lavoratori dipendenti (elettrici, addetti ai pubblici servizi di trasporto, telefonici: solo per citarne alcuni), nonché per le varie casse e fondi costituiti per alcune categorie di professionisti (avvocati, ragionieri, giornalisti, architetti, ecc.) e per i dirigenti di aziende industriali.

Questa discussione sul disegno di legge riguardante la previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, alla vigilia di un provvedimento concernente i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, poteva essere l'occasione per dire finalmente basta ad una produzione legislativa che, a parte anche i mille problemi di ordine sociale e le esigenze di giustizia, non è affatto espressione di una visione organica e di una dinamica di sviluppo uniforme e coordinata.

C'erano, però, e ci sono le ragioni delle quali, ritirando gli emendamenti, io stesso mi sono fatto carico. Deve, però, restare l'impegno, unanime, che non si sciuperanno altre prossime occasioni per approvare norme che finalmente pongano ordine e rispondano alla indifferibile necessità di effettiva riforma.

La determinazione della retribuzione complessiva da assoggettare a contributi, la disciplina dei contributi figurativi, dei riscatti, delle maggiorazioni per carichi familiari, della perequazione automatica e della ricongiunzione dei periodi assicurativi, tanto per citare alcuni obiettivi, devono trovare soluzione attraverso una più uniforme regolamentazione, che garantisca una parificazione per i vari settori e per le diverse categorie, armonizzando le disposizioni che si sono susseguite senza la necessaria unitarietà. Occorre, in via più generale, fissare con chiarezza gli obiettivi di fondo, i principi generali, in modo che ciò che gradualmente si realizza rappresenti un momento qualificante della trasformazione del sistema e costituisca di per sé non una remora al raggiungimento degli obiettivi di riforma, bensì un momento apprezzabile che elimini le cause degli squilibri. Ma ciò potrà avvenire purché le nuove norme siano in grado di incidere sulla struttura esistente e di avvicinarsi al traguardo della uniformità di trattamenti.

Solo con questo preciso impegno a tempo certo e determinato, confermo di ritirare gli emendamenti ed invito gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento nel testo trasmesso dal Senato.

DEL PENNINO. Aderendo alla proposta formulata dall'onorevole relatore ritiro il mio emendamento, anche in base ad un accordo

intervenuto, su invito del Governo, fra i vari gruppi della maggioranza. Debbo dire per altro che la decisione di approvare il disegno di legge al nostro esame nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, anche se siamo in presenza di una situazione che si è preconstituita, sia per gli impegni assunti dal Governo, sia per un accordo sindacale intervenuto, rappresenta un ulteriore momento della smagliatura settoriale e corporativa che la nostra legislazione incontra sul piano previdenziale. Per questi motivi dichiaro che il gruppo repubblicano si asterrà dal votare il provvedimento e i suoi singoli articoli.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo prende atto delle dichiarazioni formulate dall'onorevole relatore e nello stesso tempo esprime la propria gratitudine anche al collega Del Pennino per aver aderito all'invito di ritirare gli emendamenti che, se da una parte molto probabilmente avrebbero migliorato il testo del provvedimento, dall'altra avrebbero inevitabilmente allungato l'iter dell'approvazione dello stesso.

Per quanto riguarda il problema relativo ai fondi sostitutivi, il Governo conferma che la sua tendenza è quella di arrivare gradualmente al reinserimento dei lavoratori nell'assicurazione generale obbligatoria, pur con dei sistemi integrativi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli. Poiché ai primi 11 articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

*(Sistema tecnico di finanziamento e riserva del Fondo).*

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di cinque an-

nualità delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, è abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

*(Retribuzione soggetta a contributo).*

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, già modificato dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

- a) stipendio o salario contrattuale;
- b) aumenti periodici di anzianità;
- c) assegni di merito o *ad personam*;
- d) indennità di contingenza;
- e) indennità di mensa;
- f) tredicesima e quattordicesima mensilità, limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;
- g) premio annuo o premio aziendale ».

*(È approvato).*

#### ART. 3.

*(Maggiorazione delle pensioni dirette).*

Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1971, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle seguenti misure percentuali da applicare, nei limiti appresso indicati, sull'importo in atto al 31 dicembre 1970, escluse le quote aggiuntive per i figli a carico:

55 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948;

50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1950;

45 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1952;

40 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1954;

35 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1956;

30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1957;

25 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1958;

20 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1959 e il 31 dicembre 1960;

15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1961;

10 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1962 e il 31 dicembre 1963;

8 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1964;

6 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1965;

5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1966 e il 31 dicembre 1969.

Le percentuali di maggiorazione di cui al comma precedente si applicano limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1966, e a lire 3.900.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza successiva.

Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

*(Trattamento minimo di pensione diretta).*

A decorrere dal 1° gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, è elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.

Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.

*(È approvato).*

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

## ART. 5.

*(Maggiorazione delle pensioni di reversibilità).*

A decorrere dal 1° gennaio 1971, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti articoli 3 e 4, le percentuali di reversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dall'articolo 6 della presente legge.

*(È approvato).*

## ART. 6.

*(Trattamento minimo di pensione di reversibilità).*

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il quinto comma dell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, né può essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa ».

*(È approvato).*

## ART. 7.

*(Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto alla pensione).*

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in età superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale

requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;

c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;

2) per i figli: che essi abbiano età inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di età è elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'università e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonché agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

3) per il padre:

a) che non vi siano né coniuge, né figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che abbia compiuto l'età di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;

4) per la madre:

a) che non vi siano né coniuge né figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che abbia compiuto l'età di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data ».

*(È approvato).*

## ART. 8.

*(Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto alla pensione).*

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Cessa il diritto alla pensione:

a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito ».

(È approvato).

#### ART. 9.

*(Anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia).*

L'articolo 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo all'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;

b) abbiano compiuto l'età di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;

c) la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.

Nel caso di cui al comma precedente la azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia ».

(È approvato).

#### ART. 10.

*(Pensioni di anzianità).*

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla pensione gli iscritti che possano far valere almeno 35 anni di iscrizione al Fondo, coperta da contribuzione, e che non prestino attività lavorativa subordinata.

La pensione di anzianità è calcolata in base alle norme vigenti per la pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto al comma seguente, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore.

L'importo della pensione è diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anti-

cipo del pensionamento rispetto all'età pensionabile ed è invece aumentato nella misura stessa, ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante, per ogni anno di contribuzione oltre i 36.

Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, è comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'età raggiunta.

Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di età che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, è abrogato l'articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(È approvato).

#### ART. 11.

*(Maggiorazione della pensione per carichi di famiglia).*

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la pensione diretta è aumentata per ciascun figlio, per il coniuge, per i genitori e per i fratelli e le sorelle a carico del pensionato, per i quali è previsto il diritto agli assegni familiari per i lavoratori in servizio, in misura pari all'ammontare degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, con applicazione, ai fini della determinazione della vivenza a carico, delle norme e dei criteri vigenti in materia di detti assegni.

Le quote di maggiorazione di cui al precedente comma spettano per dodici mesi all'anno e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.

In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate al primo comma.

Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione, previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.

I titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della pre-

sente legge, i quali fruiscono di quote di maggiorazione per i figli di importo più elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione dei criteri stabiliti ai commi precedenti, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Ai titolari di pensione sopraindicati, le quote di maggiorazione per i figli e per il coniuge, nella misura e con i criteri stabiliti nel presente articolo, sono dovute a decorrere dal 1° gennaio 1971; qualora però gli stessi abbiano fruito di quote di maggiorazione per i figli di importo più elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione della presente norma, il maggior trattamento da essi goduto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1971 e l'entrata in vigore della presente legge dovrà essere detratto, fino a concorrenza, dall'importo degli aumenti sulla misura della pensione eventualmente dovuti, per lo stesso periodo, ai sensi della presente legge.

A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, è abrogato il terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 12.

##### (Perequazione automatica delle pensioni).

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'articolo 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel quarto comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo

della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1970 al giugno 1971 ed il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al primo gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

L'aumento mensile delle pensioni non potrà essere inferiore, per le pensioni dirette, all'importo che si ottiene applicando la percentuale di cui al primo comma ad un importo pari a 90.000 lire mensili; né potrà essere superiore a quello che si ottiene applicando la stessa percentuale all'importo determinato mediante l'applicazione della misura massima delle percentuali di commisurazione previste, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1975 e dal 1° gennaio 1976, dall'articolo 11, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma dell'articolo 14, sesto comma, della legge citata e successive modificazioni.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ».

BORROMEO D'ADDA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione su questo articolo.

TREMAGLIA. Anch'io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

Poiché agli articoli dal 13 al 17 incluso non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 13.

*(Aumento della retribuzione massima pensionabile).*

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la misura della percentuale di maggiorazione della retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio di cui all'articolo 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è elevata dal 10 al 12 per cento.

A decorrere dalla stessa data di cui al comma precedente, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare annuo della pensione esclusa le eventuali quote di maggiorazione per i familiari a carico, non può superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, né può essere inferiore a lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile al fine della misura della pensione.

Se la pensione è liquidata per invalidità dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non può essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; né, in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perché il trattamento complessivo, escluse le eventuali quote di maggiorazione per familiari a carico, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo restando, comunque, il trattamento minimo di cui al comma precedente ».

*(È approvato).*

## ART. 14.

*(Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo).*

All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcola-

ta secondo le norme previste dall'articolo 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583:

a) il periodo del corso legale di laurea;  
b) i periodi di servizio militare o equiparati, anche se anteriori alla data di iscrizione al Fondo, esclusi quelli prestati come militare di carriera, che non siano riscattabili ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa, o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano già riconosciuti al Fondo per altro titolo.

*(È approvato).*

## ART. 15.

*(Riapertura di termini per riscatto e regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione).*

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, o che non si siano potuti avvalere di tale facoltà per avere conseguito l'iscrizione al Fondo anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 1450, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati nel citato articolo 10, qualora ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ove i predetti periodi siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, il relativo riscatto può essere effettuato versando i corrispondenti contributi, determinati in base alla retribuzione ed all'aliquota contributiva in atto alla data del 1° gennaio 1957 o alla data dell'iscrizione al Fondo se successiva; i contributi base e integrativi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi riscattati, sono annullati e trasferiti al Fondo, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 7 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e nelle modalità indicate nell'articolo stesso, qualora



VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, per i quali si applica la norma di cui al comma precedente

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, può chiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza mediante versamento dei contributi determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

Gli iscritti al Fondo possono altresì richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei periodi di apprendistato, di cui al quarto comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nei limiti e con le modalità ivi indicati.

(È approvato).

#### ART. 16.

(Regolarizzazione delle assenze).

In caso di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, che si conclude con la risoluzione del rapporto di lavoro, la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza prevista dall'articolo 14, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450; modificato dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, può essere esercitata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione.

(È approvato).

#### ART. 17.

(Determinazione della retribuzione pensionabile - Norma transitoria).

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1971, calcolate sulla base di una retribuzione riferita anche a periodi anteriori a tale data, gli elementi retribu-

tivi di cui alle lettere e), f) - limitatamente alla 14<sup>a</sup> mensilità - e g) dell'articolo 2 della presente legge, relativi a periodi successivi alla data stessa, sono rapportati ad anno intero e considerati come corrisposti ai fini del calcolo della pensione di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Non si tiene conto, invece, degli elementi di retribuzione sopra richiamati, ai fini dell'accertamento della retribuzione massima pensionabile di cui al secondo comma del citato articolo 20, nel testo modificato dall'articolo 13 della presente legge, qualora gli ultimi tre anni di effettivo servizio comprendano anche periodi anteriori al 1° gennaio 1971; in tal caso agli stessi elementi retributivi, corrisposti o considerati corrisposti negli ultimi dodici mesi di servizio, è apporata la medesima riduzione percentuale eventualmente risultante per le altre voci retributive a seguito dell'applicazione della citata norma.

Nei casi previsti dai precedenti commi, i tre elementi retributivi di cui alle lettere e), f) - limitatamente alla 14<sup>a</sup> mensilità - e g) dell'articolo 2 della presente legge, sono regolarmente assoggettati a contributo per gli ultimi dodici mesi di servizio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 18.

(Abrogazione delle norme precedenti).

È abrogata ogni norma in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

TREMAGLIA. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, desidero formulare alcuni rilievi emersi al momento della presentazione del disegno di legge e nel corso della discussione. Troppo spesso siamo stati chiamati soltanto a ratificare accordi già intervenuti tra Governo e organizzazioni sindacali; l'ultimo esempio di una situazione del genere ci viene dall'accordo che il Governo ha raggiunto con i sindacati per quanto riguarda le pensioni della previdenza sociale. Ecco perché ci troviamo in una situazione quale quella che obiettivamente è

sorta anche in questa Commissione; cioè in una di quelle ormai consuete situazioni contraddittorie, di imbarazzo e di cedimento a decisioni che erano già state prese, a posizioni precostituite. Ma non è possibile continuare con questo metodo che costituisce offesa agli istituti e alla funzionalità stessa della Commissione e dell'intero Parlamento. Ed è inutile che si venga poi in Commissione, come ha fatto il gruppo democratico cristiano, a portare degli emendamenti i quali, poi, puntualmente vengono ritirati. Dico « puntualmente vengono ritirati » perché dovrebbero costituire un campanello di allarme che poi invece suona male. Anche oggi, dopo che nelle scorse settimane si era udita la voce perentoria di chi diceva « basta » a particolarismi e a situazioni privilegiate, si presentano degli emendamenti con questa motivazione, che però puntualmente vengono ritirati. È inutile dire allora che vi è uno sviluppo non uniforme, che vi è la polverizzazione degli enti, che tutto questo comporta un cedere ai particolarismi, che vi è una intricata ed aspra selva di disposizioni.

Sono tutte denunce che sono state fatte anche questa mattina, ma sono denunce di responsabilità della maggioranza. Noi ne prendiamo atto ancora una volta, per trarne delle conseguenze sulla incapacità di una maggioranza a dare un funzionamento organico a tutta questa materia. E poi si dice: « basta » ! Ma quante volte si è detto questo « basta » ? E lo sentiamo ripetere proprio dalla maggioranza. Troppe volte da un anno a questa parte — perché sono seduto da un anno su questi banchi — abbiamo sentito dire: faremo la riforma globale del sistema pensionistico, avremo incontri con i sindacati e i gruppi di lavoro. Ma poi ogni volta si verificano queste spinte settoriali che vengono erroneamente chiamate spinte corporative.

Allora, se continuiamo così, dobbiamo prendere atto che questa esigenza corporativa, anche se male interpretata, oggi costituisce il fondamento di tutta la nostra legislazione. Si discute sull'articolo 12 della legge n. 153 del 1969. Ma siamo seri ! Occorre fare un discorso uniforme sempre. Che cosa significa parlare di perequazione automatica delle pensioni, quando ormai pare conclamato che dobbiamo parlare di aggancio alla dinamica salariale ? Allora perché non si porta avanti il discorso dell'aggancio alla dinamica salariale in questa sede ? Ecco che allora ogni revisione va per la sua strada, ecco la visione frammentaria. Mettiamoci, invece, a lavo-

rare sul serio, con una visione organica, con un coordinamento che, non i sindacati ma proprio noi in Parlamento e particolarmente nella Commissione lavoro, dobbiamo seguire.

Noi voteremo a favore di questa legge perché non possiamo più aspettare, ma denunciando ancora una volta queste irresponsabilità, queste incapacità e disfunzionamenti della maggioranza.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista dichiaro che noi voteremo a favore del disegno di legge, anche se dobbiamo dichiararci concordi con le voci dei colleghi della democrazia cristiana e anche del collega del Movimento sociale italiano-destra nazionale circa il modo in cui sono state condotte le cose in questi ultimi anni in materia pensionistica. Abbiamo più volte sollecitato che si arrivasse a un provvedimento che raccordasse intanto la normativa dei fondi speciali sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria con le norme della legge n. 153 del 1969, per arrivare successivamente a legiferare nei confronti di tutti i fondi speciali allo scopo di avere una unitarietà della normativa in questa materia. Spero che dopo quanto è avvenuto in quest'ultimo anno si sia creata in ciascuno di noi la convinzione di dover imboccare questa strada. Noi votiamo questo provvedimento soltanto perché è il risultato di un accordo del 26 maggio 1971: un accordo che è giunto alla Camera per la sua trasformazione in legge a distanza di ben due anni e che è arrivato alla nostra Commissione a distanza di due anni e mezzo. Ma questo non è il solo motivo per cui votiamo, sia pure *ob torto collo*, questo provvedimento. C'è il fatto che non si può dire di no ad un provvedimento di legge che, se contiene, secondo noi, delle vere e proprie iniquità, contiene anche delle norme relative a pensionati che si trovano al limite della sopravvivenza, con pensioni a livello della assicurazione generale obbligatoria.

In questi ultimi tempi si è spesso usato il metodo di mettere assieme cose giuste e cose inique, nel tentativo di far passare anche le cose inique assieme a quelle che tutti consideravamo sacrosante, pena la decadenza del provvedimento e l'allontanamento di qualsiasi prospettiva di soluzione. Questo è il caso dei telefonici. Noi abbiamo una gran parte dei pensionati con pensioni al livello delle 35 mila lire: e si tratta di pensionati che non hanno più avuto migliora-

menti delle pensioni dal 1965, ossia da otto anni; pensionati i quali meritano che si provveda finalmente ad un miglioramento delle loro pensioni.

L'onorevole Del Pennino ci ha detto che si asterrà dal voto su questo provvedimento perché ritiene che questa materia sia regolata in modo ingiusto e disorganico: e crede così di essersi messo a posto la coscienza. Anch'io avrei voluto un provvedimento diverso, col quale venisse eliminata una serie di gravi ingiustizie. Ma sono costretto a votarlo per il fatto che questa iniqua normativa si accompagna ad una normativa che possiamo ritenere assolutamente giusta. Allora l'onorevole Del Pennino doveva ricordarsi di non votare un altro provvedimento del tutto iniquo: quello con cui si miglioravano il sistema pensionistico e i livelli di pensione per i dirigenti delle aziende industriali. Anche con quel provvedimento noi, ossia il Parlamento italiano, abbiamo portato i livelli retributivi convenzionali a 15 milioni all'anno. Si trattava di livelli molto elevati, e si sarebbe potuto operare con giustizia, onorevole Del Pennino, non votando quel provvedimento.

Riteniamo che se opera di giustizia deve essere fatta, questa vada indirizzata nel senso di stabilire una limitazione ai livelli di pensione. Bisognerebbe stabilire che non si possa percepire più di una pensione, quando quella che si percepisce raggiunge già un determinato livello; si arriva, invece, al cumulo anche di tre o quattro pensioni.

Fatte queste dichiarazioni, credo che si possa agevolmente comprendere quali siano i motivi che ci faranno votare a favore di questo provvedimento. Desidero però cogliere la occasione per ricordare al Governo che questo modo di fare non deve essere preso assolutamente come metodo e che il Parlamento non può essere posto nella condizione in cui ci troviamo oggi. Se un provvedimento di questo genere fosse stato presentato nel 1971, a qualche mese di distanza dall'accordo, molto probabilmente noi avremmo potuto modificarlo senza con ciò essere accusati di aver commesso una ingiustizia, come invece lo potremmo essere oggi, nei confronti di persone che aspettano da tre anni una definizione. Un'altra cosa che desidero raccomandare è — la prima occasione sarà quella quando discuteremo dei miglioramenti delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria — che si arrivi con rapidità alla eliminazione delle contraddizioni esistenti nella legislazione vigente in materia pensionistica.

ARMATO. Confermo quanto ebbi occasione di dire nella seduta del 4 ottobre scorso e non nascondo la mia insoddisfazione per la mancata risposta del Governo ad una mia richiesta allora formulata, quando, aderendo alla proposta di sospensiva, chiesi che nella seduta successiva il Governo precisasse le linee generali su questo problema. Il sottosegretario Foschi, in quella occasione, mi assicurò che il Governo avrebbe fornito una risposta, presentando degli indirizzi generali per l'armonizzazione della disciplina pensionistica. Ora, devo dire che questa posizione del Governo non è stata minimamente illustrata, certamente per la complessità e l'importanza del problema; nemmeno oggi potremo ascoltare il ministro del lavoro, ed allora vorrei chiedere all'onorevole de' Cocci se è lui in condizioni di poter dire qualcosa in proposito, oppure ritiene di poter confermare questo impegno del ministro per un'altra seduta.

Detto questo, desidero precisare che concordo con le osservazioni fatte dal relatore Vincenzo Mancini, dichiarando che per legiferare con tranquillità non vi è bisogno di fare una distinzione fra il settore pubblico e quello privato. Vorrei soltanto conoscere quale sia la politica del Governo per quanto riguarda il tetto delle pensioni; il secondo punto, concerne l'età del pensionamento ed il rapporto tra la pensione e la liquidazione.

Qual è, quindi, l'atteggiamento del Governo a questo proposito? Ecco perché desidero associarmi al dissenso e ai richiami espressi dall'onorevole Pochetti; alcuni punti sono effettivamente elemento di turbativa, in quanto vi è una posizione preferenziale per un quinto dei lavoratori, nei confronti degli altri quattro quinti. Ma non vi possono essere due politiche diverse: una per il settore pubblico ed un'altra per il settore privato.

A me risulta che in questi giorni il Governo sta richiamando ad incarichi importanti, come consulenti (capi di gabinetto, eccetera), dei cosiddetti « pensionati d'oro », che sono andati in quiescenza con 800 mila lire mensili e con una liquidazione di 40-50 milioni.

Non mi sto riferendo solo all'onorevole La Malfa, di cui apprezziamo l'operato, ma anche ad altri ministri che si stanno preparando ad attuare un provvedimento del genere. Ritengo che sarebbe norma di comportamento giusta pretendere che si eviti il richiamo di persone che, secondo la legge, dovevano lasciare il loro posto nella pubblica amministrazione per sfolgire i ruoli.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

BONALUMI. È inutile parlare in generale; è necessario fare delle proposte precise che potremmo sottoscrivere tutti. Per parte mia, io sono disposto a sottoscrivere questo genere di proposte.

ARMATO. Alla fine della seduta possiamo farlo tramite un ordine del giorno. Non sono qui per fare una questione di carattere particolare, ma per richiamare una norma di comportamento.

TREMAGLIA. È stato fatto, però, riferimento preciso ad un capo di gabinetto: dobbiamo dirlo, dunque, con chiarezza.

ARMATO. Credo di dover sottolineare che non faremo mai delle buone leggi se continueremo ad intrattenerci sugli effetti e non sulle cause. A questo proposito vorrei far rilevare che siamo di fronte ad un problema di natura giuridico-costituzionale, se si considera l'articolo 39 della Costituzione.

Vorrei domandare all'onorevole Tremaglia in che cosa consiste, secondo il suo punto di vista, la contrapposizione tra l'azione legislativa svolta dal Parlamento e l'azione contrattuale effettuata dai sindacati. Secondo noi il Parlamento deve legiferare e non amministrare, e quindi deve assumersi la responsabilità di dire, una volta per tutte, che nella contrattazione collettiva tra sindacati e imprese private la parte relativa delle pensioni non va contrattata, di modo che i sindacati possano regolarsi ed assumere determinati atteggiamenti. In una materia così delicata non si può cambiare continuamente orientamento.

DELLA BRIOTTA. Anche noi siamo consapevoli che il testo del provvedimento al nostro esame, il quale introduce miglioramenti per i trattamenti pensionistici del personale addetto ai servizi di telefonia, può suscitare notevoli perplessità. Tuttavia, se da un lato abbiamo preoccupazioni per i riflessi che ne potranno derivare, dall'altro non possiamo dimenticare che il provvedimento in esame trae origine da un accordo che risale al 1971 e che non comporta oneri per lo Stato.

Proprio per queste ragioni, che ho sintetizzato al massimo, il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge in oggetto.

Nel corso di precedenti interventi altri colleghi hanno fatto rilevare che il provvedimento al nostro esame, rispetto alla legge numero 153 del 1969, contiene delle posizioni

più favorevoli e quindi creerebbe delle smagliature nella complessa materia che regola i trattamenti pensionistici. Per altro, come ha osservato l'onorevole Pochetti, c'è da dire che vi è una percentuale notevole di pensioni liquidate da tale fondo le quali sono ai livelli minimi. Comunque, prima di concludere, desidero formulare l'auspicio che si chiuda una volta per tutte un capitolo anche troppo lungo, caratterizzato da una legislazione frammentaria e non sempre coerente rispetto al riordinamento generale del sistema pensionistico.

In definitiva, dopo queste considerazioni, ribadisco il voto favorevole del gruppo socialista.

BIANCO. Quando sono stato eletto deputato, ritenevo che il principale dovere di ciascuno di noi fosse quello di votare delle buone leggi; purtroppo quella che ci troviamo oggi dinanzi è una cattiva legge. Né ritengo sia un ragionamento corretto giustificare l'attuale votazione facendo riferimento ad altre cattive leggi approvate in passato. Non entro nel merito del provvedimento in quanto non sono un esperto del settore di competenza di questa Commissione, dove si consumano alcuni dei delitti più gravi contro la collettività, in quanto siamo una delle Commissioni che danno più spazio a spinte corporativistiche. Purtroppo, ogni volta la organicità e la coerenza, che al contrario dovrebbero essere sempre ben presenti alla nostra mente, vengono rinviate ad altre sedi. Ho la sensazione che si cerchi di mettere in pace la propria coscienza rinviando ad un secondo momento la determinazione più logica di particolari formulazioni legislative. E ho l'impressione che ci sia una specie di rincorsa per accaparrarsi le benemerite verso questa o quell'altra categoria.

Ritengo, invece, che sia necessario trovare il coraggio di far funzionare gli istituti parlamentari attraverso il convincimento che ciascun parlamentare si forma su un determinato problema, indipendentemente dal problema dell'appoggio al Governo che è un problema di carattere più generale. Per le ragioni che sono state esposte dai rappresentanti dei vari gruppi, che rivelano un giudizio sostanzialmente negativo, a titolo personale dichiaro di astenermi dal votare il provvedimento al nostro esame.

BIANCHI FORTUNATO. Desidero innanzitutto congratularmi con il collega Vincenzo

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

Mancini per la serietà e l'impegno con il quale ha assolto il compito affidatogli e per il senso di responsabilità dimostrato nella dichiarazione di quest'oggi con la quale precisa quali sono gli impegni del gruppo della democrazia cristiana. A questo punto desidero ricordare il voto unanime espresso dalla nostra Commissione sugli indirizzi da dare alla legislazione sociale, e specificamente per il settore pensionistico, nel nostro paese.

Prima di concludere la mia dichiarazione di voto vorrei ricordare come ormai da tutte le parti si invochi una messa a punto di tutto il sistema pensionistico. È evidente, onorevole sottosegretario, che il Governo deve prendere atto, anzi avrebbe dovuto prendere atto fin dal 1969 con la legge n. 153, che un mutamento radicale si era verificato ormai nel nostro paese. Cioè si poneva fine a tutto un sistema precedente che si imperniava sul regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1820, là dove si andava a precisare la possibilità di istituire fondi sostitutivi all'assicurazione generale obbligatoria, proprio per permettere, attraverso l'iniziativa di categoria, di ampliare il più in fretta possibile il campo di applicazione della legge sull'assicurazione generale obbligatoria.

La dichiarazione vale anche per questo disegno di legge. Chi vi parla ha ribadito in più occasioni, onorevole Tremaglia, che noi non respingiamo l'apporto che le organizzazioni sindacali possono dare all'esecutivo o al Parlamento. Auspichiamo, invece, un colloquio permanente tra le forze vive del paese e quello che è un elemento determinante per la convivenza civile, cioè il potere legislativo. In questa prospettiva che noi riteniamo ancora valida oggi, ribadisco, dunque, l'esigenza che tutti gli interventi del Parlamento si inquadrino in una organica legislazione, che non incontri, come in questo caso, dissensi per il suo carattere particolaristico. Mi si permetta, però, di rilevare e — qui mi richiamo alla sensibilità anche del collega Armato — che proprio nel 1967 abbiamo voluto affermare — e io ero relatore sul provvedimento — la possibilità di mettere un freno a certi sviluppi in materia pensionistica di specifici settori, facendo riferimento al generale quadro solidaristico, quale emerge dal Fondo sociale istituito nel 1965 con la legge n. 903. Ribadisco nuovamente che è giunto veramente il tempo che il Governo predisponga una legge-quadro con la quale si fissino tutti i principi informativi da estendersi anche ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligato-

ria, rivedendo e correggendo tutti i precedenti storici che sono ancora oggi in vigore e che si rifanno al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1820.

Non sto a soffermarmi ulteriormente su certi obiettivi che possono essere conseguiti, e che il relatore ha avuto la responsabilità e l'intelligenza di porre all'attenzione del Governo e della nostra Commissione; per quanto mi riguarda, io li sottoscrivo nel modo più assoluto. A me spiace di riscontrare nel mio gruppo una voce di dissenso: cioè, la dichiarazione di astensione da parte di un collega. Voglio ribadire che il gruppo della democrazia cristiana ha tutta la volontà di portare avanti un'azione riformatrice di tutti i fondi sostitutivi e integrativi gestiti dall'INPS, o autonomi o facenti capo ad altre amministrazioni, affinché tutto si riconduca al sistema di base, intendendo con questo anche dichiarare che ormai è arrivato il tempo che le strutture tecniche assicurative si adeguino al lavoratore assicurato, e non viceversa. Siamo a una svolta definitiva che noi in questo momento sollecitiamo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto concerne ciò che ha detto l'onorevole Armato, a prescindere da problemi di scambio di consegne, nella mia breve dichiarazione sono entrato nel merito limitatamente ad un punto; sono naturalmente disposto a fare una più lunga dichiarazione, ma ho visto nei colleghi il desiderio di procedere verso la fine. Già il ministro Bertoldi è venuto a parlare di questo problema pensionistico, e avremo presto in esame davanti a questa Commissione il provvedimento generale in materia di pensioni, assegni familiari e indennità di disoccupazione. Comunque sono sempre disponibile a discutere nei termini tecnici questo problema.

Per quanto riguarda la questione fondamentale, ho detto e ripeto che la linea strategica del Ministero del lavoro è quella di trasformare i fondi sostitutivi in fondi integrativi previdenziali per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme per il lavoro a domicilio (2058); e delle proposte di legge Sgarbi Bompani Luciana ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (926); Magnani Noya Maria ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio (1561); Anselmi Tina ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (1663); Cariglia ed altri: Modifica ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, relativa alla tutela dei lavoratori a domicilio (2104).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme per il lavoro a domicilio »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Sgarbi Bompani Luciana ed altri: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio »; Magnani Noya ed altri: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio »; Anselmi Tina ed altri: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio »; Cariglia ed altri: « Modifica ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, relativa alla tutela dei lavoratori a domicilio ».

Come i colleghi ricordano, nella scorsa seduta si è chiusa la discussione sulle linee generali. Ha quindi la parola il relatore per la sua replica.

**ANSELMI TINA, Relatore.** La mia replica sarà molto breve, anche perché tutti gli intervenuti nella discussione sulle linee generali hanno dimostrato una volontà convergente non solo nell'approvazione di questa nuova legge, ma anche nella riaffermazione dell'esigenza che questa legge operi con efficacia in un quadro economico che oggi non ci permette di considerare superabile a tempi brevi il lavoro a domicilio.

Si è fatto da più parti riferimento al quadro economico del nostro paese, al tema dei servizi sociali, al modo con cui è organizzata la nostra società: aspetti tutti che chiariscono le ragioni per cui il lavoro a domicilio, in parte, ha trovato una giustificazione nel nostro sviluppo.

Però, intendo, ancora una volta sottolineare, al di là di queste ragioni, che noi pos-

siamo anche giustificarlo, ma vi è comunque una effettiva distorsione nello sviluppo economico del nostro paese, che dobbiamo combattere anche attraverso questa legge, nell'interesse dell'economia nazionale.

Mi riferisco a tutte quelle iniziative imprenditoriali che sono nate con il presupposto di poter contare su un regime di bassi salari e su una evasione degli oneri fiscali, e che pertanto vanno scoraggiate in quanto non possono durare nel tempo in una economia di mercato, e perché inevitabilmente turbano la situazione economica che già di per sé presenta aspetti preoccupanti.

Non dobbiamo solo augurarci una ripresa dello sviluppo economico, ma dobbiamo cogliere questa occasione per auspicare una revisione delle leggi che regolano importanti settori come quello dell'artigianato e del subappalto; leggi che hanno già avuto una normativa più adeguata ai tempi in sede di Comunità economica europea. Comunità economica europea che, tra l'altro, ha sollecitato lo stesso Parlamento italiano a rivedere tutta la legislazione in oggetto.

Penso che questo debba costituire un primo passo verso una revisione generale della legislazione, che deve collegarsi ad una ripresa della economia ed accompagnarsi ad una più efficiente rete di servizi sociali. Soltanto in questo modo il lavoro a domicilio, se sopravviverà, potrà trovare la sua collocazione più idonea.

Nella discussione che si è sviluppata sul provvedimento in esame, sono stati posti alcuni problemi particolari che desidero riprendere e sui quali mi riservo di specificare il pensiero del Comitato ristretto e mio personale quando si tratterà di dare un giudizio sugli emendamenti proposti. Giustamente la discussione si è concentrata sull'articolo 1 e sull'articolo 2; articoli che lo stesso Comitato ristretto ha definito fondamentali e che io ritengo debbano essere al massimo salvaguardati così come sono stati formulati. In caso contrario il provvedimento al nostro esame rischierebbe, al pari della legge precedente, di essere inefficace; mi riferisco in modo particolare alla necessità di conservare la definizione che è stata data nell'articolo 1 del lavoratore a domicilio, e all'opportunità, per quanto riguarda il secondo comma, di accettare la proposta formulata dal CNEL, per altro già ripresa da altri colleghi della maggioranza e che a mio giudizio meglio precisa il rapporto di subordinazione.

Sul problema sollevato dal collega Pezzati, circa la eliminazione nel lavoro a domicilio di

ogni aiuto da parte di membri della famiglia, che noi abbiamo creduto opportuno fissare come accessorio, vorrei far soffermare l'attenzione degli onorevoli colleghi. Infatti, personalmente ritengo pericoloso stralciare questa parte del primo comma dell'articolo 1 in quanto in questo modo potremmo dar vita ad una realtà totalmente diversa rispetto alle esigenze che viceversa con questo articolo si vogliono garantire.

Vorrei prendere in esame alcuni problemi che sono stati sollevati dagli onorevoli Pezzati e Borromeo D'Adda per quanto riguarda alcuni lavori propri di certe zone, che potremmo definire atipici. Sono stati portati qui degli esempi particolari proprio della zona di Prato e di alcune zone del Comasco: proprio perché sono atipici, non credo convenga collocare questi lavori nella normativa che stiamo per approvare.

Le giuste esigenze portate avanti dal collega Borromeo D'Adda ritengo potrebbero essere frustrate se dovessimo accogliere l'emendamento che lo stesso collega ha preannunciato; pertanto ritengo sia preferibile che l'emendamento in questione non venga presentato.

Un altro importante problema sottolineato riguarda la figura dell'intermediario; problema sul quale mi riservo di precisare meglio il mio pensiero quando avrà esaminato l'emendamento proposto dall'onorevole Del Pennino. Vorrei a questo proposito ricordare che negli interventi svolti è emersa l'esigenza di togliere alla figura dell'intermediario quello spazio di azione che attualmente gli permette di realizzare un ulteriore sfruttamento nei confronti del lavoratore. In fondo, la differenza delle posizioni è nell'efficacia della norma, non tanto nel condannare e nel cercare di delimitare un ruolo che tutti considerano negativo. Ma è proprio a questo fine che voglio ricordare all'onorevole Del Pennino la legislazione sul divieto di intermediazione e di interposizione di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi. La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, all'articolo 1, ultimo comma, risponde a questo interrogativo nel senso che è stato adottato dal Comitato ristretto. Dice infatti l'ultimo comma: « I prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze degli imprenditori che effettivamente abbiano utilizzato le loro prestazioni ». Quindi, dal punto di vista della normativa generale, è più rispondente a questa esigenza la definizione contenuta nel testo del Comitato ristretto.

Io non ho altre osservazioni da fare in merito alla discussione avvenuta, se non ringraziare i colleghi per il lavoro duro che il Comitato ristretto ha fatto e che i colleghi della Commissione hanno nella sostanza accettato. Quindi, nell'esprimere la mia riconoscenza per quanti hanno contribuito nella stesura di questo testo a definire una materia che oggi è oltremodo scottante dal punto di vista sociale, come pure per le implicazioni di politica economica più generale, io concludo augurandomi che nella sua applicazione questa legge possa rispondere agli obiettivi che il Comitato ristretto e la Commissione unanimemente hanno espresso come essenziali in materia di tutela del lavoro a domicilio.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero prima di tutto ringraziare — non si tratta di un ringraziamento puramente formale — la instancabile onorevole Tina Anselmi, e desidero ringraziarla, oltre che per la sua relazione, anche quale autrice di una delle proposte di legge e quale membro del Comitato ristretto. Ringrazio anche gli autori delle altre proposte di legge, in particolare la onorevole Luciana Sgarbi Bompani e la onorevole Maria Magnani Noya. Desidero infine ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione: gli onorevoli Pezzati, Borromeo D'Adda, Del Pennino, Giovanardi, Furia e Miceli.

La riforma della vigente disciplina legislativa del lavoro a domicilio contenuta nella legge 13 marzo 1958, n. 264, è senza dubbio uno dei problemi più importanti e qualificanti che il Parlamento è chiamato a risolvere nel corso dell'attuale legislatura.

Le ragioni che sono alla base di questa esigenza di riforma si riassumono sostanzialmente nella constatazione del mancato raggiungimento delle finalità che il legislatore si riprometteva, consistenti in definitiva nella tutela del lavoratore a domicilio. Tanto più questa esigenza di tutela è oggi sentita di fronte alla dilatazione del fenomeno del lavoro a domicilio che ha assunto dimensioni ed aspetti veramente abnormi rispetto ai quali la legge n. 264 si è dimostrata assolutamente inadeguata.

Naturalmente, l'evoluzione del fenomeno di cui trattasi trova le sue cause nella complessa dinamica socio-economica quale si è verificata in Italia negli ultimi decenni. Pertanto, per rendersi conto della situazione attuale, è necessario accennarvi brevemente, portando l'attenzione sulle vicende che hanno

caratterizzato la struttura produttiva del paese e, più in generale, la organizzazione generale della produzione.

In una prima fase, che copre *grosso modo* il periodo tra le due guerre mondiali, nel quale prevale un'economia di tipo agricolo-industriale, abbiamo lo sviluppo delle lavorazioni a domicilio tradizionali.

È in questa fase che si hanno i primi interventi del legislatore con l'emanazione nel 1923 delle prime norme che, da un lato, escludevano i lavoratori a domicilio dall'assicurazione contro la disoccupazione mentre, dall'altro, li comprendevano nell'ambito di applicazione della assicurazione per l'invalidità e vecchiaia. Successivamente, nel 1935, sempre in questa prima fase, ai lavoratori a domicilio fu esteso l'obbligo del libretto di lavoro; ma rimasero esclusi sia dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, sia dal diritto agli assegni familiari di cui al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.

L'incertezza di fondo dimostrata dal legislatore, con questi suoi interventi frammentari e contraddittori, nel delineare una disciplina a tutela dei prestatori di lavoro a domicilio ebbe il suo punto di svolta verso una maggiore consapevolezza della realtà del lavoro a domicilio con l'entrata in vigore del codice civile del 1942, che, all'articolo 2128, stabilisce doversi applicare ai prestatori di lavoro a domicilio le disposizioni della sezione riguardante il rapporto di lavoro subordinato, in quanto compatibile con la specialità del rapporto.

Ma questo rinvio alle norme generali non ha trovato mai effettiva applicazione.

In una seconda fase, che coincide *grosso modo* con gli anni successivi al secondo conflitto mondiale e, quindi, con l'opera di ricostruzione, prima, e di rapido sviluppo poi, dell'economia italiana fino a tutti gli « anni cinquanta », assistiamo alla trasformazione della struttura economica del paese in un'altra di tipo industriale-agricolo. I cosiddetti anni del miracolo pongono in crisi tutto il settore agricolo, crisi che sta all'origine dell'esodo di gran parte della popolazione agricola dalla campagna. Abbiamo assistito così alla ripresa dell'emigrazione all'estero, alle massicce migrazioni interne, con i ben noti altissimi costi sociali e i connessi fenomeni degenerativi, nonché ad una prima dilatazione di massa del lavoro a domicilio.

Si è trattato, in questa fase, di un aspetto dell'assorbimento da parte del settore industriale delle forze di lavoro eccedenti in agri-

coltura mediante il sorgere e l'affermarsi del capitalismo commerciale e la connessa figura del mercante-imprenditore, con la conseguenza della trasformazione di centri tradizionalmente agricoli in centri prevalentemente industriali.

Di fronte alle ragguardevoli dimensioni del fenomeno, abbiamo avuto appunto il primo intervento organico con la ricordata legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio e con il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.

Sulla base di oltre un decennio di esperienza può affermarsi che questo corpo di norme speciali, dettato per realizzare una congiunta disciplina del lavoro a domicilio, non ha raggiunto le finalità che le avevano ispirate e particolarmente il suo principale obiettivo: quello della tutela dei lavoratori interessati.

I rilievi critici che sono stati mossi alla legge n. 264 riguardano in particolare anzitutto l'ambiguità della nozione del rapporto di lavoro a domicilio offerta dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma primo, della legge n. 264, in forza della quale per fruire della tutela legale il lavoratore a domicilio deve essere in rapporto di subordinazione nei confronti dell'imprenditore. La conseguente distinzione, implicita nella norma, del lavoro a domicilio nelle due sottospecie del lavoro subordinato a domicilio e del lavoro autonomo a domicilio senza che, per altro, sia possibile specificare in base agli elementi offerti dalla norma in che cosa consista la differenziazione tra esse, ha determinato gravi incertezze nell'applicazione della legge n. 264, specialmente in sede giurisprudenziale.

Un'altra norma della legge n. 264 del 1958, che si è risolta a completo svantaggio dei lavoratori, è quella dell'ultimo comma dell'articolo 1 secondo cui « gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente ».

Si è verificato che, in forza della preclusione disposta da tale norma, i lavoranti a domicilio sono stati indotti ad iscriversi nell'albo delle imprese artigiane, il che ha determinato una rilevante evasione degli obblighi contributivi per le assicurazioni sociali da parte dei committenti. Ne è derivato che la categoria degli artigiani risulta inflazionata dalla inclusione in essa di veri e propri la-



voratori subordinati a domicilio sprovvisti di effettive capacità imprenditoriali.

Per quanto concerne la retribuzione con tariffe di cottimo pieno, l'articolo 6 della legge n. 264 non ha ricevuto pratica applicazione perché, in mancanza della predisposizione di tali tariffe da parte dei contratti collettivi, le pattuizioni preventive fra le parti del contratto individuale di lavoro non si sono dimostrate certamente il mezzo più idoneo per addivenire alla suddetta determinazione, tenuto conto del fatto che in siffatte condizioni il lavoratore, isolato dalla comunità di lavoro, ha scarsissimo potere contrattuale.

Ulteriore occasione di rilievi critici è costituita dall'articolo 13 della legge n. 264, che prevede l'estensione a favore dei lavoratori a domicilio di tutte le assicurazioni sociali, ma con una rilevante limitazione, quella cioè di escludere da alcune forme previdenziali i prestatori addetti a lavorazioni tradizionali a domicilio. Infatti, a costoro non sono riconosciuti gli assegni familiari, l'assicurazione contro la disoccupazione, mentre l'assicurazione di malattia è limitata alla sola assistenza sanitaria. È stata in tal modo introdotta una inaccettabile discriminazione fra gli stessi lavoratori subordinati a domicilio in ragione della categoria merceologica nella quale si inquadra l'attività esercitata.

Infine, la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 264, secondo la quale « è fatto divieto ai committenti a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati », si è rivelata del tutto inefficace a colpire e ad ostacolare l'intermediazione, che attualmente si pone come un fattore di sostegno e di espansione del fenomeno del lavoro a domicilio.

Tuttavia i fattori che hanno portato ugualmente all'abnorme attuale dilatazione del lavoro a domicilio e all'aggravamento dei problemi connessi alla tutela di una sempre crescente massa di lavoratori, vanno ricercati ancora una volta nella ulteriore trasformazione della struttura produttiva del paese e nelle cause che l'hanno determinata. Non può, infatti, addebitarsi alla legge, imperfetta quanto si voglia, l'evoluzione di un fenomeno che ha la sua matrice profonda nella realtà socio-economica del paese.

A differenza della seconda fase, quella che stiamo vivendo è caratterizzata da fenomeni di espulsione dal settore industriale di lavoratori interni delle aziende: si cita come tipico il caso della ristrutturazione delle azien-

de tessili. Vicende di questo tipo comportano la disgregazione di maestranze industriali, la formazione di attività precarie, la crescita di attività apparentemente artigianali che nulla hanno a che fare con lo sviluppo di un artigianato produttivo moderno, collegato all'industria, in ragione del suo alto grado di specializzazione tecnica e di preparazione professionale.

Come è stato autorevolmente riconosciuto in un recente congresso promosso dalla regione Lombardia, l'effetto di queste vicende si risolve in una situazione di sottoccupazione per la presenza di una massa di lavoratori costituita da elementi già occupati, ma estromessi dalla fabbrica in conseguenza di processi di ristrutturazione dell'impresa realizzati attraverso l'adozione di nuove tecniche che assicurano maggiori profitti per effetto di economie di scala; ovvero estromessi da aziende piccole o medie che, pur non avendo adottato innovazioni tecnologiche, per carenza di mezzi di finanziamento, si collocano ai livelli più bassi della produttività aziendale e sono indotte a decentrare all'esterno delle fabbriche sistemi di lavoro antiquati e mal retribuiti. Una ulteriore spinta all'accrescimento abnorme del numero dei falsi artigiani è derivato dall'introduzione dell'IVA; quanto sta accadendo può essere anche una delle cause del deludente gettito dell'IVA stessa.

Il fenomeno, che interessa un milione e mezzo di lavoratori, e che non si verifica negli altri paesi della CEE, crea notevoli deformazioni, attraverso la sotto remunerazione che porta ad una concorrenza sleale nei confronti degli industriali più scrupolosi ed onesti. D'altra parte, per i lavoratori coinvolti in situazioni di sottoccupazione, come quelle che ho ricordato, la legge n. 264 si è dimostrato assolutamente inidonea ad assicurare la tutela pubblica che l'ordinamento garantisce alla generalità dei lavoratori subordinati. La ragione di ciò va ricercata nell'articolo 1 della legge n. 264, il quale si limita a richiamare solo in modo incidentale la figura del lavoro subordinato, valida in generale per tutti i lavoratori dipendenti. Si è posto allora, in via giurisprudenziale ed interpretativa, il problema di individuare in che senso e in che modo debba operare il vincolo di subordinazione perché possa parlarsi di rapporto di lavoro subordinato a domicilio. A complicare maggiormente le cose è intervenuto, poi, il regolamento di esecuzione della legge n. 264, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289, il quale, all'articolo 1, ha stabilito che, perché sussista

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

il vincolo di subordinazione, condizione necessaria e sufficiente può essere anche la sola subordinazione tecnica, che è concetto del tutto diverso rispetto a quello definito dall'articolo 2094 del codice civile. È sorta, perciò, la esigenza di modificare al più presto la disciplina vigente in modo che vengano precisati innanzitutto la nozione e la figura del rapporto di lavoro subordinato a domicilio, nonché gli elementi propri e caratteristici che ne fanno uno speciale rapporto di lavoro dipendente.

Il disegno di legge di iniziativa governativa e le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate affrontano, infatti, questo punto fondamentale. Nella elaborazione del testo è stato necessario, in primo luogo, al secondo comma dell'articolo 2, precisare che la subordinazione ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, ovvero quando il lavoro a domicilio abbia per oggetto l'esecuzione parziale, il completamento o l'intera lavorazione di prodotti utilizzati dall'imprenditore per la propria attività lavorativa. È stato osservato che, a parte questa seconda ipotesi, ove venga lasciata, che presuppone un contratto di lavoro diretto proprio alla fornitura di semilavorati e di beni accessori, una subordinazione, intesa come obbligo di attenersi alle direttive circa le modalità della esecuzione, si presenta come un elemento piuttosto ambiguo o almeno neutrale circa la qualificazione del rapporto.

Per dare un contenuto caratterizzante a questo elemento, occorre inquadrarlo in quel complesso di elementi che definiscono il rapporto speciale di lavoro di cui trattasi; e cioè, principalmente, l'obbligo di prestare l'energia lavorativa e il risultato che ne consegue in forza di un contratto: il fatto che uno o più imprenditori retribuiscono il lavoro a domicilio e ne sfruttano il risultato come se fosse prestato dentro la fabbrica; la continuità della prestazione che, sia pure scontando la specialità del rapporto, ne fa un rapporto di durata.

In ogni modo la fissazione dei criteri che identificano il vincolo di subordinazione dello speciale rapporto di lavoro a domicilio o di un comportamento dovuto ovvero in una modalità oggettiva del risultato del lavoro consistente nel completamento o nell'intera lavorazione dei prodotti, va ovviamente inquadrata nel complesso degli altri requisiti posti dal

primo comma dell'articolo 1 sotto il profilo sia della personalità della prestazione, sia della inesistenza di una organizzazione coinvolgente un'impresa. Può essere opportuno ed utile accogliere il suggerimento del CNEL che, come hanno affermato alcuni colleghi, non crea inconvenienti e non altera i termini del problema.

Altre disposizioni, che sono di basilare importanza per garantire un grado sufficiente di tutela ai lavoratori subordinati a domicilio, sono contenute negli articoli 8 e 9. L'articolo 8 costituisce l'esplicazione del principio della necessaria determinazione della tariffa di cottimo pieno come unico sistema di retribuzione per il lavoro a domicilio. L'articolo 9, estendendo a tutti i lavoratori subordinati a domicilio le assicurazioni sociali e gli assegni familiari, fatta eccezione per l'istituto della integrazione salariale, è di grande portata innovativa perché tende ad eliminare la discriminazione oggi esistente fra lavoratori a domicilio addetti alle lavorazioni tradizionali, ai quali sono riconosciuti gli assegni familiari e l'assicurazione contro la disoccupazione, mentre l'assicurazione di malattia è limitata alla sola assistenza sanitaria, e i lavoratori a domicilio addetti alle lavorazioni non tradizionali.

Le norme del testo sulle quali mi sono voluto soffermare costituiscono il contenuto sostanziale della nuova disciplina proposta per la tutela del lavoro a domicilio. Esse sono state giustamente ritenute necessarie a formare la struttura portante del testo unificato predisposto dal gruppo di lavoro. Naturalmente, non vanno sottovalutate le altre norme del progetto inteso a creare la struttura amministrativa più idonea per l'applicazione della legge di riforma, soprattutto quelle che riguardano i divieti del lavoro a domicilio, il registro dei committenti, il registro dei lavoratori a domicilio, le modalità di iscrizione in essi, il collocamento, gli organi collegiali di amministrazione attivi a vari livelli, la vigilanza per il rispetto della legge ed altri aspetti.

Desidero concludere ricordando che l'interesse che ha destato la proposta riforma presso le parti sociali, le numerose iniziative cui ha dato luogo l'esigenza di tale riforma da parte del Governo, del Parlamento, delle regioni per la realizzazione delle loro giuste esigenze di tutela, l'impegno politico posto da tutti i gruppi parlamentari e dal Governo nello studio e nella messa a punto di norme che presentano non comuni difficoltà per il loro contenuto tecnico, l'avanzata elaborazione del

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

testo di riforma da parte del gruppo di lavoro inducono all'ottimismo per quanto attiene ai tempi della realizzazione della riforma stessa che, una volta attuata, può ritenersi altamente qualificante per la legislatura in corso.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, ovvero quando il lavoro consista nell'esecuzione parziale o nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto della normale attività dell'imprenditore committente.

Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

L'onorevole Cuminetti ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sopprimere le parole:* « anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi ed a carico, ma »;

*Al primo comma sopprimere le parole:* « e di apprendisti »;

*Al secondo comma sostituire alla parola:* « ovvero » l'altra: « e ».

**CUMINETTI.** Considerando che il relatore ha presentato un emendamento che ritengo

assorba il mio presentato al secondo comma, se l'onorevole Presidente consente, vorrei che fosse rinviato anche l'emendamento al primo comma in sede di discussione del secondo comma.

**PRESIDENTE.** Come ella ritiene più opportuno.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

« È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di mano d'opera salariata e di apprendisti. Il lavoratore a domicilio potrà utilizzare materie prime o accessorie fornite dall'imprenditore, anche per tramite di terzi, e servirsi di attrezzature e macchine proprie, purché essi siano mero strumento della sua prestazione lavorativa e non si configuri un'autonoma organizzazione di fattori produttivi ».

**DEL PENNINO.** In pratica questo emendamento divide in due parti il primo comma dell'articolo 1 e tende a rendere esplicito un concetto che ritenevamo non fosse tale: cioè, precisa che le attrezzature e i macchinari debbono essere considerati strumenti della prestazione lavorativa purché non si configuri un'autonoma organizzazione di fattori produttivi. Tutto ciò con l'intento di rendere più chiara la distinzione tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo.

**ANSELMI TINA, Relatore.** Per quanto attiene alla seconda parte dell'emendamento presentato dal collega Del Pennino devo esprimere parere negativo, in quanto è una norma di difficile accertamento e di fatto dà un'eccessiva discrezionalità a chi è preposto a questo tipo di accertamenti.

**DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Mi rimetto al parere del relatore.

**PRESIDENTE.** Onorevole Del Pennino, insiste affinché il suo emendamento, al quale si sono dichiarati contrari relatore e rappresentante del Governo, sia posto in votazione?

**DEL PENNINO.** No, onorevole Presidente.

## VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

PRESIDENTE. Gli onorevoli Anselmi Tina, Pezzati e Del Pennino, hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto della normale attività dell'imprenditore committente ».

ANSELMI TINA, *Relatore*. Questo emendamento è stato il frutto delle preoccupazioni espresse in sede di Comitato ristretto e tiene conto delle motivazioni formulate dal CNEL riguardo ai due fattori che caratterizzano la subordinazione. Ho ritenuto opportuno recepire con questo emendamento, con altri colleghi, il testo pervenutoci dal CNEL che ritengo vada incontro alle esigenze di dare una visione più organica al rapporto di subordinazione al fine di superare, attraverso questa formulazione, tutte quelle interpretazioni o eccessivamente restrittive o al contrario eccessivamente estensive che potevano scaturire dall'utilizzazione di altri termini.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanardi ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Anselmi Tina.

*Sopprimere la parola: « normale ».*

ANSELMI TINA, *Relatore*. Sono d'accordo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto al parere del relatore.

CUMINETTI. Ritengo assorbiti i miei emendamenti e pertanto li ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Borromeo D'Adda ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Non è lavoratore a domicilio agli effetti della presente legge chi esegue lavori tradi-

zionali a carattere prevalentemente stagionale, senza l'ausilio di macchinari; tali lavori devono essere complementari e non mai sostitutivi del lavoro svolto nella azienda ».

BORROMEIO D'ADDA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento presentato dal collega Giovanardi, al quale si sono dichiarati favorevoli sia il relatore che il rappresentante del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Anselmi Tina ed altri, quale risulta dopo la modifica apportata, al quale si è dichiarato favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 che, dopo le modifiche testé apportate, risulta del seguente tenore:

## ART. 1.

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto della attività dell'imprenditore committente ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.

## VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento o dalla cessazione delle sospensioni.

Le domande di iscrizione al registro di cui all'articolo 3 dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dall'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essi dipendenti.

È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediatori comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di intermediari, comunque denominati. In caso di violazione di tale divieto l'intermediario è tenuto in solido con l'imprenditore per le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro a domicilio nei confronti del lavoratore ».

L'onorevole Cuminetti ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari ».

DEL PENNINO. Insisto per la votazione del mio emendamento.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Esprimo parere negativo e insisto perché rimanga il testo del Comitato ristretto, pur rendendomi conto della preoccupazione espressa dai due proponenti i quali non intendono certo legittimare la figura dell'intermediario — tanto che tutti e due gli emendamenti puntano ad una eliminazione di questa figura — ma intendono garantire una maggiore efficacia della norma. Gradirei il parere del Governo anche in re-

lazione alle esperienze che su questa materia l'ufficio legislativo del Ministero ha raccolto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come ho detto nella mia esposizione, le norme fino ad oggi previste si sono rivelate assolutamente inadeguate. È vero che il testo unificato rappresenta già un passo in avanti, però, a mio avviso, la norma della responsabilità in solido costituirebbe il massimo deterrente per l'intermediario perché questi viene colpito civilmente. Però mi rimetto alla Commissione conoscendo l'opinione dei suoi componenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino.

*(È respinto).*

L'emendamento Cuminetti risulta così assorbito, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Del Pennino.

DEL PENNINO. Dichiaro che voterò contro l'articolo così come è stato formulato perché in effetti il testo del Comitato ristretto, che si è voluto mantenere respingendo il mio emendamento che proponeva di tornare al testo del disegno di legge, comporta un rafforzamento della posizione degli intermediari e consente a questa posizione parassitaria nei confronti del lavoro a domicilio di essere valorizzata ed esaltata. Non vi è dubbio che sancendosi il principio che l'intermediario è lavoratore dipendente dal committente e non prevedendosi alcuna sanzione a carico dell'intermediario, possono realizzarsi due situazioni: quella in cui l'intermediario, essendo intermediario per conto di diverse imprese, non può e non vuole configurarsi come lavoratore dipendente del committente; o la posizione in cui l'intermediario, lavorando per diverse imprese, si trova a disporre di una facoltà di ricatto nei confronti delle stesse e nei confronti dei lavoranti a domicilio, che ne farà l'arbitro e rafforzerà la sua posizione. Perciò annuncio il voto contrario all'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 3.

I datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono obbligati ad iscriversi in ap-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

posito « registro dei committenti » istituito presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

A cura dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i datori di lavoro sono classificati in apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più province dovrà essere iscritto nel registro di ciascuna provincia.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione deve trasmettere alle dipendenti sezioni comunali l'elenco dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio.

Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a tenere un apposito registro, sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.

Il registro di cui al comma precedente, numerato in ogni pagina, deve essere presentato, prima dell'uso, all'ispettorato provinciale del lavoro per la relativa vidimazione.

L'onorevole Pavone ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al quinto comma sopprimere le parole:*

« L'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e ».

*Al quinto comma, aggiungere dopo la parola: « retribuzione » l'altra: « unitaria ».*

ANSELMI TINA, *Relatore*. Sono contraria a tutti e due gli emendamenti presentati all'articolo 3. Le ragioni sono presto dette: lo Stato deve essere in condizioni di poter controllare l'attività anche per evitare le evasioni fiscali.

PAVONE. Le ragioni addotte non mi convincono.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Pavone, del quale ho dato dianzi lettura.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il secondo emendamento Pavone, di cui ho dato dianzi lettura.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 3.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

Presso ciascuna sezione comunale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un registro dei lavoratori a domicilio nel quale sono iscritti i lavoratori che ne facciano richiesta o, d'ufficio, quelli di cui al secondo comma del successivo articolo 5.

Il collocatore preposto alla sezione comunale o la commissione comunale quando sia costituita ai sensi del sesto comma del successivo articolo 5 curano la tenuta e l'aggiornamento del registro, che può essere liberamente consultato. Il collocatore trasmette mensilmente l'elenco dei lavoratori iscritti nel registro all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente per il tramite delle sezioni comunali di collocamento.

E ammessa la richiesta nominativa.

La onorevole Ines Boffardi ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al secondo comma, le parole:*

« Il collocatore preposto alla sezione », *con le altre: « Il dirigente la sezione ».*

BOFFARDI INES. Ho presentato questo emendamento in base all'articolo 1, comma quarto, della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, relativa alla istituzione del ruolo dei collocatori. Detto articolo, infatti, prevede che al servizio del collocamento delle sezioni zonali soltanto in casi eccezionali possa essere preposto personale del ruolo collocatori. Normalmente, quindi, alle suddette sezioni è assegnato personale del ruolo della carriera direttiva o di concetto appartenente agli uffici provinciali del lavoro.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Sono favorevole.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boffardi Ines, di cui ho dato dianzi lettura.

*(È approvato).*

## VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

La onorevole Ines Boffardi ha presentato il seguente altro emendamento:

*Sostituire al comma secondo, le parole: « il collocatore », con le altre « il dirigente la sezione ».*

BOFFARDI INES. Si riferisce sempre alla applicazione della normativa a cui ho fatto prima riferimento.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Sono favorevole.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boffardi Ines, di cui ho dato dianzi lettura.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4 con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione per il controllo del lavoro a domicilio.

La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei committenti il lavoro a domicilio e, su proposta o segnalazione del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o del capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, può disporre l'iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a domicilio. La commissione dispone la iscrizione d'ufficio nel registro di cui al precedente articolo 4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto, su proposta della commissione comunale o su segnalazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ufficio e all'Ispettorato del lavoro competenti gli opportuni provvedimenti.

La commissione, nominata con decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da un suo delegato;

b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede provinciale;

e) da due rappresentanti dell'amministrazione provinciale, eletti dal consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.

Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel registro dei committenti il lavoro a domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, alla commissione regionale di cui all'articolo 6, che decide in via definitiva.

Le decisioni della commissione regionale sono notificate agli interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricorso.

Presso le sezioni comunali dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono costituite commissioni comunali per il lavoro a domicilio, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

La commissione comunale, nominata con decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è presieduta dal collocatore ed è composta:

a) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani, e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede comunale;

b) dal sindaco o da un suo delegato.

La commissione comunale propone l'iscrizione d'ufficio di cui al secondo comma del presente articolo e svolge sul piano locale i compiti indicati al terzo comma del presente articolo.

I membri delle commissioni provinciali e comunali durano in carica due anni.

L'onorevole Pavone ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al quarto comma aggiungere la seguente lettera:*

d) « un rappresentante dell'artigianato designato dalla commissione provinciale dell'artigianato »;

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

*all'ottavo comma aggiungere la seguente lettera:*

c) « un rappresentante dell'artigianato designato dalla commissione provinciale dell'artigianato ».

PAVONE. Anzitutto ritengo che non vada diminuito il numero dei rappresentanti gli organismi di categoria e le associazioni sindacali. Pertanto in una commissione chiamata ad affrontare problemi così delicati, non credo possa mancare un rappresentante della commissione provinciale dell'artigianato, che tra l'altro è un organo elettivo che viene rinnovato ogni tre anni.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Vorrei far presente che in tutti gli incontri del Comitato ristretto con le associazioni degli artigiani e anche sulla base dei promemoria che ci sono giunti, era emersa la richiesta di inserire un solo membro in rappresentanza dell'artigianato. Il Comitato ristretto, viceversa, ha ritenuto opportuno inserire due rappresentanti.

Le preoccupazioni sollevate dal collega Pavone, ritengo possano essere risolte se si accetta di inserire un rappresentante degli artigiani e un rappresentante dell'artigianato designato dalla commissione provinciale dell'artigianato.

FURIA. Ritengo che non si possa accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Pavone, né l'emendamento suggerito dalla onorevole Tina Anselmi, soprattutto se consideriamo la laboriosa elaborazione di questo articolo in sede di Comitato ristretto. In questo modo si rimetterebbe in discussione tutto un criterio che si è seguito fino ad ora.

Se per i datori di lavoro non esiste un problema di pluralità di rappresentanza, viceversa questo concetto non può essere non tenuto nella giusta considerazione soprattutto se riferito alle organizzazioni artigianali.

Ora la proposta avanzata dall'onorevole Pavone, se accettata, portando la rappresentanza da due a tre unità, creerebbe un grave squilibrio nella composizione della commissione; mentre il suggerimento proposto dal relatore rischia di ridurre addirittura a zero questa pluralità di rappresentanza.

Per queste ragioni non possiamo essere d'accordo. Cioè, avendo due rappresentanti degli artigiani espressi dalle associazioni artigianali, abbiamo una garanzia di una certa pluralità. Se ne avessimo uno espresso dalle associazioni artigianali ed uno espresso dalla

commissione provinciale dell'artigianato, possiamo ben immaginare chi potrebbero essere.

Prego quindi i presentatori di ritirare i loro emendamenti, altrimenti riapriremmo interamente il discorso su questa materia.

PAVONE. Ritiro i miei emendamenti e mi associo all'emendamento presentato dalla onorevole Tina Anselmi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

*(È respinto).*

La onorevole Ines Boffardi ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma nono, rigo terzo, sostituire le parole: « il collocatore », con le parole: « il dirigente la sezione ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

PAVONE. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo che risulta a seguito della modifica testè approvata.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli dal 6 al 10 incluso non solo stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

PAVONE. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 che stiamo per votare.

#### ART. 6.

Presso ogni Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione regionale per il lavoro a domicilio.

La commissione decide i ricorsi di cui al sesto comma del precedente articolo 5 e coordina a livello regionale le commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio.

La commissione, nominata con decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:

a) dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;



b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede regionale;

c) da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, con rappresentanza per la minoranza.

I membri della commissione durano in carica tre anni.

(È approvato).

#### ART. 7.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la commissione centrale per il lavoro a domicilio con il compito di coordinare a livello nazionale l'attività delle commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio in ordine agli accertamenti e agli studi sulle condizioni in cui si svolge detto lavoro. Al 31 dicembre di ciascun anno la commissione svolge una relazione generale sull'evoluzione del fenomeno, indicando gli aspetti meritevoli di attenzione e di eventuali interventi.

La commissione, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è presieduta dallo stesso o da un suo rappresentante, ed è composta:

a) dal direttore generale del collocamento della manodopera;

b) dal direttore generale dei rapporti di lavoro;

c) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede nazionale.

I membri della commissione durano in carica tre anni.

(È approvato).

#### AR. 8.

I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria.

Qualora i contratti collettivi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, questa viene determinata da una commissione a livello regionale di 8 membri, in rappre-

sentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori, nominati dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Presiede la commissione, senza diritto di voto, il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro.

Spetta altresì alla commissione determinare la percentuale sull'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonché le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennità per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità.

Ove la tariffa e le indennità accessorie di cui ai precedenti secondo e terzo comma, non vengano determinate in un congruo termine fissato dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro, le medesime sono stabilite con decreto dello stesso direttore dell'ufficio regionale del lavoro in relazione alla qualità del lavoro richiesto, in base alle retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati dall'imprenditore committente o dai contratti collettivi riguardanti lavorazioni similari.

Le tariffe di cottimo pieno applicabili al lavoratore a domicilio sono adeguate alle variazioni dell'indennità di contingenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

(È approvato).

#### ART. 9.

Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di due anni dalla data medesima, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro, sentita la commissione centrale di cui al precedente articolo 7, sono stabilite, anche per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

(È approvato).

#### ART. 10.

Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'im-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

prenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati, la indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonché la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e qualità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministero del lavoro e la previdenza sociale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.

Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

L'onorevole Cuminetti ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente: « La necessità di non concorrenza va patuita dalle parti e valutata sulla base delle singole situazioni di fatto ».*

CUMINETTI. Con questo emendamento voglio solo rappresentare una mia preoccupazione circa la « non concorrenza » basata su un orario di lavoro, ed invitare i colleghi a meditare su questo problema.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Prego l'onorevole Cuminetti di ritirare il suo emendamento che non può essere formalmente accettato, esprimendo piuttosto le sue perplessità sull'argomento come dichiarazione illustrativa del testo dell'articolo. Attraverso le nostre dichiarazioni illustrative del testo, infatti, noi offriamo tutta la materia di interpretazione in caso di controversie su questa legge.

CUMINETTI. L'emendamento è molto schematizzato, ma mi sembra abbastanza logico; comunque aderendo all'invito del relatore lo ritiro.

PAVONE. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 12.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, secondo le norme vigenti.

PAVONE. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 13.

Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma e agli articoli 6, 7, 8 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore a domicilio e per ogni giornata di lavoro.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali, di tutela delle lavoratrici madri, di collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori in quanto applicabile.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11. OTTOBRE 1973

L'onorevole Cuminetti ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: « gli articoli 2 e 3 », con le altre: « all'articolo 3 ».*

PRESIDENTE. L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« Le stesse sanzioni si applicano agli intermediari per la violazione del divieto di intermediazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge ».

ANSELMI TINA, *Relatore*. Il relatore è d'accordo. Siccome qualcuno ha messo in rilievo come la sanzione per ogni giornata di lavoro non sia definibile, voglio dire che secondo il parere degli esperti del Ministero del lavoro questa sanzione si può definire in quanto il calcolo viene fatto per ogni otto ore di lavoro. Con l'espressione « Ogni otto ore » si intende una giornata lavorativa; quindi, chi contravviene alla norma viene punito sulla base delle ore di lavoro che corrispondono a singole giornate.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole. Raccomando però all'onorevole Del Pennino di controllare l'esatta dizione tecnica perché siamo in materia di ammenda.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento Cuminetti sono contraria, in quanto l'articolo 2 è uno dei più importanti.

CUMINETTI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Possiamo vedere se l'emendamento Del Pennino debba essere collocato come comma aggiuntivo.

DEL PENNINO. Lo possiamo aggiungere come secondo comma perché dobbiamo riferirci alle sanzioni determinate nel primo comma.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Perché non come terzo comma?

DEL PENNINO. Perché il terzo comma contiene sanzioni diverse.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento può essere così formulato:

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano agli intermediari per le violazioni del divieto di intermediazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino di cui ho dato dianzi lettura.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 13 quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento.

*(È approvato).*

Sospendo la seduta che sarà ripresa alle 16,30 con le dichiarazioni di voto e la votazione finale.

**La seduta, sospesa alle 12,50, è ripresa alle 16,35.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
ZANIBELLI

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Del Pennino è sostituito dal deputato Ascari Raccagni.

Come i colleghi ricordano, questa mattina eravamo giunti ad approvare il penultimo articolo. Do pertanto lettura dell'ultimo articolo del provvedimento nel testo unificato del Comitato ristretto:

ART. 14.

La legge 13 marzo 1958, n. 764, per la tutela del lavoro a domicilio, è abrogata.

Prima di procedere alla votazione dell'articolo, darò la parola ai colleghi che la richiedano per dichiarazione di voto.

PEZZATI. Desidero esprimere, a nome del gruppo democristiano, il vivo compiacimento per essere giunti al termine di questo lungo e laborioso lavoro parlamentare che ha cercato di dare una sistemazione più organica e precisa alla categoria dei lavoratori a domicilio.

Non credo di dovermi soffermare a lungo sul problema, in quanto ne abbiamo ampia-

mente discusso nel corso di molte sedute che si sono svolte in questa nostra Commissione. Debbo anche esprimere il ringraziamento più vivo al Governo e in particolare all'onorevole de' Cocci che in questo momento lo rappresenta, per aver facilitato, in tutte le occasioni, il nostro compito nel giungere ad una definizione di questa nuova norma sul lavoro a domicilio.

Gli aspetti più positivi di questo provvedimento, secondo il nostro punto di vista, vanno individuati nell'aver cercato di dare al lavoro a domicilio una definizione più puntuale e più precisa rispetto a quella contenuta nella legge del 1958, e nell'aver fatto il massimo sforzo per stabilire un rapporto più chiaro e più netto fra il lavoro autonomo e il lavoro a domicilio. Ciò ha contribuito anche alla risoluzione di un problema che certamente non è trovato, né forse poteva trovare, nella formulazione di un provvedimento di tutela del lavoro a domicilio, una compiuta definizione che noi ci auguriamo; in questo senso presenteremo un ordine del giorno nella speranza che possa costituire un incentivo e un impegno per il Parlamento e per il Governo affinché quanto prima sia modificata la legge numero 860 che disciplina le imprese artigiane.

Riteniamo che l'aver più puntualmente stabilito un sistema di controllo, attraverso l'articolazione decentrata e territoriale delle commissioni, sia stato uno dei fatti più positivi di questa legge, insieme naturalmente con una più giusta collocazione del fattore retributivo del lavoratore a domicilio e l'estensione di tutte le assicurazioni sociali previste per i lavoratori dipendenti delle aziende.

Questi, molto sinteticamente, ci sembrano essere gli aspetti più importanti di questa normativa, alla elaborazione della quale il gruppo della democrazia cristiana ha contribuito in maniera determinante attraverso l'opera preziosa della collega Tina Anselmi, cui va il nostro più vivo ringraziamento; e alla quale normativa dà tutto il suo convinto appoggio ed il voto favorevole.

GIOVANARDI. La mia sarà una breve dichiarazione di voto; d'altra parte il gruppo socialista ha già manifestato la sua chiara posizione su questo importante provvedimento legislativo, sia nel corso della discussione sulle linee generali, con l'intervento della collega Maria Magnani Noya sia nel corso dell'esame degli articoli.

Il testo che stiamo per approvare non ci soddisfa però completamente, soprattutto per

quanto attiene agli strumenti di controllo, e ciò risulta abbastanza chiaramente se si confronta la proposta di legge da noi presentata in proposito e il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Ma questi limiti, riscontrati nel provvedimento, passano in secondo piano di fronte alla larga convergenza di opinioni che si è manifestata sul testo concordato e soprattutto se si considera l'importanza del provvedimento che da solo, come giustamente diceva il sottosegretario de' Cocci, qualifica il lavoro di una intera legislatura.

Per l'approvazione di questa legge si sono avute imponenti manifestazioni in tutta Italia, alle quali hanno partecipato centinaia di migliaia di lavoratori interessati al settore. Come giustamente ricordava il relatore, infatti, al provvedimento in esame sono interessati quasi un milione e mezzo di lavoratori. Il provvedimento vuole tutelarli senza possibilità di equivoci per quanto riguarda le caratteristiche del lavoro a domicilio, le condizioni salariali e normative e le prestazioni sociali e previdenziali, sottraendoli dalle condizioni di uno sfruttamento che abbiamo giudicato molte volte inumano e di abbandono nei riguardi dei committenti e degli intermediari.

Tutto questo, a nostro giudizio, — tutela dei diritti alle prestazioni sociali e previdenziali e relative garanzie — è sufficientemente assicurato dagli articoli 1 e 2 e dall'articolo nelle sanzioni penali. Per questo, la legge rappresenta una grande conquista dei lavoratori, e credo si possa dire che la classe politica in questa occasione ha saputo dare, sia pure con ritardo, una adeguata e sufficiente risposta.

Mi preme anche sottolineare che è emersa sia implicitamente sia esplicitamente, nel corso del dibattito e nelle dichiarazioni di ogni parte politica, al di là delle diverse impostazioni, una chiara critica di fondo non tanto al modo in cui si è sviluppato il lavoro a domicilio, quanto alle cause che lo hanno determinato: la crescita distorta dello sviluppo industriale negli ultimi vent'anni; ed è emersa l'esigenza, per cui noi socialisti siamo impegnati ad intervenire, di correggere oggi storture più profonde e modificare questo tipo di sviluppo in atto, al fine di garantire la difesa e la tutela dei diritti dei lavoratori italiani.

Ho espresso le ragioni del voto favorevole del gruppo socialista con la convinzione che davvero questa legge possa tutelare il lavoro a domicilio; aggiungo che noi ci impegniamo per una rapida e definitiva approvazione di essa anche presso il Senato.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Il voto del gruppo comunista è a favore della nuova legge per la tutela del lavoro a domicilio che sostituisce la legge n. 264 del 1958.

Riteniamo, nonostante tutto, che questa nuova legge rappresenti un risultato che premia la fiducia non solo della mia parte ma anche di tutti coloro che hanno creduto nella giustizia e nella necessità di questo impegno parlamentare e nel paese, dei partiti, dei sindacati, delle associazioni femminili, per una nuova tutela del lavoro a domicilio.

Certo, la legge è solo un momento di una lotta, di un impegno più generale per il pieno riconoscimento del ruolo di un milione e mezzo di lavoratori clandestini, il cui riscatto è però un contributo e una condizione per il mutamento di un indirizzo di sviluppo economico distorto. Un indirizzo che ha aggravato squilibri sociali, aculizzato le due grandi questioni nazionali: quella del Mezzogiorno e la questione femminile. Con questa legge daremo una risposta abbastanza positiva alle lavoratrici, le aiuteremo a prendere coscienza dei loro diritti.

Le abbiamo già viste protagoniste, come mai era successo dagli « anni cinquanta » e dopo la delusione della legge n. 264 del 1958. Questo è un risultato che la legge potrà quanto prima allargare e consolidare, nella misura in cui troverà pronta applicazione, dopo l'approvazione del Senato.

Noi trasmettiamo al Senato una nuova legge che è frutto di un lavoro svolto in stretto contatto con il paese, con i lavoratori interessati, con le amministrazioni locali e le regioni, che hanno avuto un grande ruolo riuscendo a raccogliere e ad esprimere il dramma sociale che vivono centinaia di migliaia di lavoratrici, relegate nelle proprie case, che nessun censimento ufficiale ha mai rilevato, come invece diversi comuni emiliani e la regione lombarda hanno saputo fare. Ho detto « dramma sociale », che è tale perché coinvolge tutte le famiglie, nessuna esclusa, di queste lavoratrici, che non hanno scelto questo lavoro liberamente, ma vi sono state costrette in quanto non hanno possibilità di lasciare i loro figli negli asili-nido che mancano o nelle scuole del ciclo dell'obbligo che non hanno il pieno tempo. Ecco le condizioni che hanno costretto queste donne ad adattarsi al lavoro a domicilio sperando di rimediare un salario senza dover abbandonare la famiglia. Amara illusione! Quando scade il tempo imposto per la consegna dei manufatti al committente, è chiaro che i figli devono stare buoni a tutti i costi

perché « la mamma deve lavorare » e anche perché le macchine sono costose e devono essere ammortizzate. Quando non basta il giorno si lavora la notte: ecco le condizioni delle famiglie.

Per queste ragioni le lavoratrici vogliono il riconoscimento pieno del loro ruolo e non vogliono restare clandestine né essere considerate lavoratrici di contrabbando.

Aggiungo che per le giovani la scelta del lavoro a domicilio è ancora più obbligata perché, pur non avendo il problema dei figli, sono comunque disoccupate e non hanno avuto alcuna altra offerta di lavoro. Si adattano quindi a questo tipo di lavoro, anche se hanno il diploma in tasca. Sono « le mille ragazze di Santa Caterina di Caltanissetta », che hanno intitolato così il racconto della loro meravigliosa lotta (che ci hanno consegnato) e che ci dimostra la presa di coscienza che le ha portate a costituire la più grande lega di lavoratori a domicilio esistente. Sono mille ragazze di un solo paese, certamente disponibili a ben altro tipo di occupazione.

Se scoraggiamo la clandestinità, e quindi il lavoro a domicilio che è la sostituzione di un lavoro in fabbrica, e se riusciamo ad attuare una ristrutturazione del settore tessile e dell'abbigliamento con l'impiego di nuovi investimenti, questa legge avrà realizzato ciò che si prefigge.

Altro che libera scelta è quella del lavoro a domicilio, per le donne del nostro paese! Altro che un mondo per armonizzare il duplice ruolo, familiare ed extrafamiliare, della donna! Motivazione unica della sua espansione è la ricerca del massimo profitto dell'imprenditore, proprio avvalendosi della enorme disponibilità di manodopera femminile senza assicurazioni sociali.

Modifichiamo, dunque, questi indirizzi, queste condizioni fatte alle donne e alle famiglie nel nostro paese; diamo un nuovo orientamento alla spesa pubblica, agli investimenti dello Stato, che vanno rivolti ai consumi sociali e a favorire una ripresa produttiva qualificata.

In questi giorni un ministro ha dichiarato ad un convegno nazionale che ben 1.500 chilometri di autostrade sono superflui nel nostro paese: superflua quindi la spesa sostenuta. Ebbene, quante scuole e strutture sociali per l'infanzia sarebbero state invece possibili con quella stessa spesa? È un interrogativo pesante che molte forze politiche pongono in questo momento all'attenzione del paese.

La nuova legge che approviamo è una risposta alle richieste delle lavoratrici a domicilio, ma rappresenta anche una tutela per gli operai interni, che sappiamo in balia della sempre possibile chiusura della fabbrica in favore del lavoro a domicilio.

Noi crediamo, con questo provvedimento, di aver contribuito in modo importante alla eliminazione degli equivoci e delle discriminazioni contenuti nella precedente legge; con esso si sono introdotti, infatti, nuovi strumenti di controllo e di gestione che vedono la partecipazione dei sindacati e degli enti locali. Non è certo tutto quanto proponevamo, ma è pur sempre un passo avanti.

Con questa nuova legge indichiamo un meccanismo che garantisce un minimo salariale, anche quando non è possibile contrattarlo per la debolezza dei lavoratori a domicilio sul piano sindacale. E garantiamo una tutela abbastanza concreta sul piano previdenziale; non avremo centinaia di migliaia di candidati alla pensione sociale a 65 anni perché senza contributi, e potremo certo recuperare parte di quei 150-200 miliardi di oneri sociali evasi in questi anni.

Ci proponiamo, con questa legge, di superare la clandestinità del lavoro a domicilio. Togliamo un margine di sfruttamento per avere uno sviluppo industriale che faccia leva sugli investimenti e sull'impiego della tecnologia avanzata, però anche su una politica creditizia e fiscale che aiuti la piccola e media azienda. Presenteremo a questo proposito un ordine del giorno, di cui voglio sottolineare l'importanza.

Non va nascosto, né sottovalutato, il pericolo che si è corso di svuotare del suo reale significato l'articolo 1, che secondo noi è l'architrave della legge. È questo il giudizio che noi diamo su alcuni emendamenti a suo tempo presentati. Giustamente l'onorevole Pezzati, che aveva anch'egli sollevato alcuni problemi sull'articolo 1, ha convenuto che, qualora quegli emendamenti fossero stati accolti, avrebbero aperto delle falle nella definizione del lavoro subordinato a domicilio, causando gravi difficoltà nell'applicazione della legge.

Noi crediamo di aver evitato quanto si è verificato in occasione della precedente legge, e vorremmo che anche al Senato si riuscisse a ripetere questa nostra esperienza.

All'onorevole Del Pennino vorrei rispondere che, per quanto riguarda le sue preoccupazioni per gli artigiani, anche con questo articolo 1, che egli considera troppo estensivo, essi non sceglieranno certamente di diventare lavoratori a domicilio. Dico questo

perché è interesse di tutti gli artigiani con una certa imprenditorialità quello di essere autonomi. La demarcazione è del resto chiara, in base anche al principio che l'aiuto dei familiari deve essere accessorio.

Io mi sono chiesta, di fronte alle ripetute prese di posizione, alle varie pressioni che si sono manifestate da parte degli industriali interessati al supersfruttamento del lavoro a domicilio, se essi troveranno ancora la possibilità di limitare i contributi della nostra legge permettendosi ancora il supersfruttamento, la clandestinità, e l'evasione dagli oneri sociali. Questo non può accadere con il testo che stiamo per approvare. Certo, per evitarlo, abbiamo cercato il compromesso, rendendo forse complessi e farraginosi alcuni articoli, in modo particolare l'articolo 5; però, per quanto riguarda la questione principale, la situazione è sufficientemente chiara.

Certo, non è stato facile realizzare una convergenza sulle commissioni comunali, che saranno istituite soltanto se i sindacati ne faranno richiesta; è stato travagliato anche il discorso relativo all'iscrizione d'ufficio, la cui decisione è stata demandata alle commissioni provinciali, su proposta delle commissioni comunali.

Abbiamo anche aggiunto una sanzione alla intermediazione; noi respingiamo l'interpretazione data alla formulazione che abbiamo scelto, che è quella della proposta di legge della onorevole Tina Anselmi, e non quella del disegno di legge governativo. Noi siamo per il divieto assoluto, perché nessuna misura, nemmeno la più coercitiva, ha evitato il fenomeno abnorme degli ultimi anni.

Pertanto, d'accordo con i sindacati, diciamo che è giusto indicare all'intermediario la possibilità di sottrarsi al ruolo che finora ha ricoperto. La responsabilità non è sua, è dell'azienda committente che ha voluto sottrarsi agli oneri sociali, facendo rimanere nella clandestinità il lavoro a domicilio. Ora, invece, l'intermediario diventa l'organizzatore del lavoro a domicilio per conto dell'azienda, di cui è dipendente.

Alla luce degli articoli 1 e 2, dei poteri e dei compiti delle commissioni, del modo in cui abbiamo affrontato il problema del salario a cottimo evitando la pattuizione individuale concordata tra le parti, noi giudichiamo positiva la legge che stiamo per licenziare. Speriamo che anche il Senato l'approvi nel più breve tempo possibile, senza costringerci a prolungare ancora i tempi di applicazione di un provvedimento quanto mai urgente, giac-

ché la nuova disciplina tributaria aggrava i ricatti sulle lavoratrici.

Anche la migliore delle leggi non può avere la piena e desiderata efficacia, se non trova l'impegno e la vigile attenzione delle organizzazioni sindacali, degli organi decentrati dal Ministero del lavoro, e delle forze politiche popolari collegate con i lavoratori del paese:

**BORROMEO D'ADDA.** Il gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà a favore del provvedimento in esame, nonostante alcuni dubbi sorti nel corso della discussione degli articoli, in quanto interessa una grande massa di lavoratori fino ad oggi rimasti privi di qualsiasi assistenza e largamente sfruttati da vari settori dell'industria.

Abbiamo sentito a questo riguardo anche il parere della CISNAL e abbiamo ritenuto nostro dovere collaborare per la rapida definizione di questo provvedimento. Durante la discussione sulle linee generali e nel corso della presente seduta, è stato detto che al provvedimento è favorevole la stessa Confindustria; vorrei però ricordare, a questo proposito, che la Confindustria si dichiarò favorevole al provvedimento in esame, in quanto in quel momento si stavano svolgendo le trattative per il rinnovo dei contratti dei lavoratori del settore tessile e quindi le categorie interessate e i sindacati premevano affinché parte di questa normativa fosse inserita nel contratto nazionale.

Purtroppo tutto ciò sta a dimostrare come ancora una volta il Parlamento sia chiamato solo a ratificare accordi già intervenuti tra Governo e organizzazioni sindacali.

Per quale motivo la Confindustria ha dato parere favorevole al provvedimento? Perché il provvedimento più che colpire le grandi industrie, mette in difficoltà il settore dell'artigianato e le piccole industrie che molto spesso ricorrono ad operazioni di rifinitura e a prestazioni di carattere stagionale.

Secondo noi, se il provvedimento in esame non sarà accompagnato da una revisione della legge n. 860 e da una chiara definizione dell'artigianato, non servirà che a creare tutta una serie di sentenze una diversa dall'altra a seconda del magistrato che la emetterà.

Riteniamo che l'ultimo contratto dei tessili, recentemente siglato, abbia recepito anche alcune clausole contrarie allo spirito dello statuto dei lavoratori; mi riferisco più precisamente a quelle clausole aggiuntive che fanno carico alle aziende di trattenere la

somma di lire 2.000 ogni anno per ciascun lavoratore del settore tessile da versare alle tre organizzazioni sindacali, e precisamente alla CGIL, alla CISL e all'UIL, come se costituissero l'unica espressione sindacale del paese, quale fantomatico rimborso per le spese sostenute per il rinnovo dei contratti. Evidentemente tutto ciò è contrario allo spirito dello statuto dei lavoratori, in quanto crea una discriminazione politica all'interno delle aziende perché il dipendente che non desidera versare questa somma deve giustificare tale atteggiamento con una lettera indirizzata al proprio datore di lavoro.

Ho voluto fare questi riferimenti per dimostrare come non sempre lo spirito dei contratti corrisponda alla volontà delle leggi.

Per quanto riguarda il problema relativo ai controlli, si è detto che con questo provvedimento si sarebbero recuperate, ai fini contributivi, notevoli somme attualmente evase.

Non credo che la cosa sia così semplice, in quanto, se la Confindustria ha dato il proprio parere favorevole al provvedimento, è perché molto probabilmente gran parte di coloro che facevano da tramite si erano già sistemati sotto questo profilo risultando o artigiani o piccole società in accomandita; infatti, chi subirà le sanzioni e i controlli, e quindi in qualche misura il peso di questo dispositivo di legge, saranno unicamente i mediatori; cioè, quella categoria che noi con questa legge volemmo abolire.

Ritengo sia insensato ciò che stabilisce l'articolo 2 in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, in quanto non possiamo, da una parte, eliminare la figura del mediatore e successivamente prevedere delle sanzioni nel caso questa figura permanga.

Comunque, a parte tutte queste considerazioni, il Movimento sociale-Destra nazionale voterà a favore del provvedimento, se non altro in quanto esso costituisce l'inizio di un lavoro che dovrà mettere la parola fine ad una situazione di così grave sfruttamento.

**ASCARI RACCAGNI.** Il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento in esame, anche se le preoccupazioni, che abbiamo avuto occasione di manifestare nel corso della discussione sulle linee generali, permangono. In particolare riteniamo infelice la formulazione adottata per gli intermediari all'articolo 2, che aveva determinato l'accoglimento del nostro successivo emendamento all'articolo 13, stabilendo le sanzioni penali per l'intermediario.

## VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

Comunque, formuliamo un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento, anche se dobbiamo ribadire le nostre preoccupazioni in ordine soprattutto alla impostazione relativa alla definizione dei lavoratori a domicilio, alla diversità rispetto il lavoro artigianale e alla posizione degli intermediari, per i quali appare più coerente, dopo aver introdotto una sanzione penale, prevedere una responsabilità solidale di carattere civile.

PAVONE. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione anche dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14, di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

PRESIDENTE. A questo punto mi sia consentito di esprimere a tutti gli onorevoli colleghi, e soprattutto a coloro che hanno partecipato al Comitato ristretto, i ringraziamenti più vivi per il lavoro svolto. Ma, oltre i ringraziamenti, vorrei sottolineare, anche per l'esterno, la validità del metodo che, pur con una procedura non brevissima come era nelle attese, ci ha consentito di giungere ora a questa votazione. È un metodo che ci ha permesso di consultare ampiamente i portatori di interessi diretti (delegazioni), i rappresentanti sindacali, le associazioni varie che si occupano dei problemi dell'artigianato.

È stato un lavoro di ampia consultazione che desidero sottolineare per la sua validità, perché, se è vero che qualche deputato ha dovuto rinunciare al proprio punto di vista, nel confronto con le opinioni espresse da chi rappresenta gli interessi di categorie, siamo riusciti a realizzare un testo che spero possa trovare il consenso del Senato, al quale la Commissione chiede un sollecito esame del provvedimento.

Ricordo bene il momento di soddisfazione generale quando nel marzo 1958 è stata approvata la prima legge sul lavoro a domicilio, alla quale i vari gruppi avevano espresso il loro consenso. Si deve sempre avere presente ciò che potrà avvenire in futuro e quale potrà essere l'evoluzione economica del settore: un certo tipo di evoluzione ha condotto all'espandersi di questa forma di prestazioni.

Mi auguro che il nostro lavoro risulti efficace e staremo a vedere come sarà interpretato dalla giurisprudenza: spero sempre più

in coincidenza con la nostra volontà di legislatori.

Mi compiaccio quindi del lavoro svolto e credo giusto che ciascuno di noi, secondo le proprie possibilità, possa valorizzarne anche all'esterno il contenuto.

Gli onorevoli Gramegna, Luciana Sgarbi Bompani, Giadresco, Furia, Brini, Bastianelli e Miceli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro e previdenza sociale,

constatato che l'impegno unitario delle forze politiche democratiche ha reso possibile l'approvazione delle « nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio » che, accogliendo le giuste richieste dei lavoratori dipendenti, sanciscono la fine di un abnorme rapporto di lavoro sul quale si è anche fondata la espansione distorta di alcuni settori produttivi;

rilevato che le nuove norme sul lavoro a domicilio rendono indilazionabile una nuova regolamentazione dell'artigianato;

sottolineata l'esigenza di una sollecita e sostanziale revisione della legge 25 luglio 1956, n. 860, riguardante « norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane »,

invita il Governo

ad adottare misure urgenti di natura creditizia, previdenziale, fiscale, tariffaria e anche regolamentari per favorire lo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media industria. (O/2058/1/13) ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tina Anselmi, Giovanardi, Cuminetti, Ascari Raccagni, Borra, Pisicchio, Vincenzo Mancini, Pezzati, Fortunato Bianchi e Ines Boffardi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera,

nel sottolineare l'importante significato politico e sociale dell'approvazione delle nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, che accolgono le giuste richieste dei lavoratori interessati e si propongono di colpire le situazioni di sfruttamento e di crescita abnorme che tale rapporto di lavoro ha determinato, collocando il lavoro a domicilio in una situazione ridimensionata e tale da non deter-



VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

minare ulteriori distorsioni dello sviluppo della nostra economia;

rilevato che le nuove norme sul lavoro a domicilio contengono una definizione più precisa e chiara del rapporto di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo, riconoscendo con questo valida la giusta preoccupazione del settore artigiano di tener nettamente distinta la figura dell'artigiano, lavoratore autonomo, da quella del lavoratore a domicilio, che ha invece sempre un rapporto di lavoro subordinato;

constatato che per una definita regolamentazione e definizione di tale rapporto fra artigiano e lavoratore a domicilio non è, né può essere, sufficiente la normativa prevista dalla nuova legge di tutela del lavoro a domicilio,

impegna il Governo

a promuovere gli opportuni provvedimenti per una sollecita revisione della legge 25 luglio 1956, n. 860, relativa alla disciplina giuridica delle imprese artigiane, per favorire, anche attraverso una adeguata e urgente politica creditizia, fiscale e previdenziale, lo sviluppo delle imprese artigiane e di tutta la piccola e media industria.

(0/2058/2/13).

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto anche questo ordine del giorno che sottolinea la necessità di una revisione della legge n. 860. Le auspicate misure creditizie e fiscali ci auguriamo di tradurle in ulteriori, più perfezionate norme legislative.

Faccio osservare che sarebbe meglio usare la formula « invita » perché possa accettare l'ordine del giorno non solo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Propongo una correzione formale laddove si dice « a promuovere gli opportuni provvedimenti per una sollecita revisione »; sarebbe meglio dire « a promuovere una sollecita revisione ».

ANSELMI TINA, *Relatore*. Accetto entrambe le modifiche.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dei due ordini del giorno se insistono per la votazione.

GRAMEGNA. Non insisto, essendo l'ordine del giorno accolto dal Governo.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Neanche io insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2189).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 maggio 1973.

L'onorevole Pavone, relatore, illustrerà alcune sue proposte in connessione con il parere espresso dalla I Commissione. Non potremo quindi approvare il provvedimento, che dovrà tornare alla Commissione affari costituzionali.

PAVONE, *Relatore*. La Commissione affari costituzionali esprime parere favorevole riguardo al primo comma dell'articolo 1, ma chiede di modificare la dizione « sentite le regioni » con l'altra: « d'intesa con le regioni », perché è nata la preoccupazione che lo Stato voglia interferire in compiti propri delle regioni. Ritengo che questa preoccupazione non sussista; e per dimostrarlo sono d'accordo sull'eliminazione delle parole « formazione professionale » aggiungendo le seguenti « per i settori di intervento di cui alle norme... ». Pertanto, la prima parte del comma primo dell'articolo 1 suonerebbe: « Per il finanziamento dei progetti predisposti per i settori di intervento di cui alle norme... ». Questo anche a seguito della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della CEE, che ha trasformato la primitiva

impostazione, eliminando la dizione « formazione professionale ». Così, favoriamo lo scioglimento del dubbio sollevato dalla Commissione affari costituzionali. Trattasi di materie relative all'occupazione e al collocamento, di esclusiva competenza statale, come già previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10. Non si condivide, pertanto, la dizione « d'intesa con le regioni interessate » adottata dalla Commissione affari costituzionali. Il comma si è reso necessario in quanto la normativa del Fondo sociale europeo non è più quella riportata nella predetta lettera *d*), ma è stata innovata con la decisione del Consiglio dei ministri della CEE 1° febbraio 1971, n. 71/66, le cui norme regolamentari hanno avuto applicazione dal 1° maggio 1972.

La nuova normativa concernente il Fondo sociale europeo prevede che possano fruire delle sovvenzioni del fondo stesso — oltre che gli enti pubblici — anche enti di diritto privato, quando operino per la formazione professionale dei lavoratori nelle situazioni descritte agli articoli 4 e 5 della decisione citata (e cioè quando l'occupazione sia pregiudicata o rischi di esserlo da misure adottate dal Consiglio della CEE, o che derivino indirettamente dal funzionamento del Mercato comune).

Per quanto si riferisce in particolare agli enti di diritto privato, il contributo del Fondo sociale europeo (che per altro è subordinato alla condizione che lo Stato membro garantisca il buon esito dei progetti di intervento presentati dagli enti stessi) è pari all'importo delle spese assunte dalla pubblica amministrazione per l'esecuzione dei progetti.

Vi è, quindi, la necessità e l'urgenza di adeguare la legislazione italiana in materia alle nuove norme del Fondo sociale europeo che, come è noto, sono obbligatorie e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Se si considera, poi, che nella fattispecie siamo in presenza di problemi concernenti la occupazione ed il collocamento dei lavoratori, non vi può essere più alcun dubbio sulla attribuzione e sul problema della competenza, che è e rimane dello Stato.

Gli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio dei ministri della CEE parlano, infatti, non già di attività formative di *routine* (la cui competenza è e rimane delle regioni) ma di attività formative rivolte a fronteggiare situazioni contingenti di crisi occupazionali, direttamente o indirettamente determinate da mi-

In definitiva, non si ravvisa nel testo alcuna ingerenza dello Stato nelle attribuzioni e nei compiti delle regioni. Non sembra, pertanto, opportuno che vi si inseriscano delle espressioni d'intesa che possono, viceversa, determinare ingerenze delle regioni nei compiti che sono dello Stato.

Tutto ciò senza considerare l'enorme intralcio burocratico che « l'intesa » comporterebbe. Si consideri solamente, tanto per portare un esempio, il progetto presentato dal Ministero del lavoro al Fondo sociale europeo che interessa, in 11 regioni, 89 mila 490 lavoratori, ed il cui costo complessivo è stato preventivamente in lire 125 miliardi 31 milioni 714 mila lire. Per tale progetto è stato richiesto al Fondo sociale europeo un contributo del 50 per cento della spesa, pari a lire 62 miliardi 515 milioni 847 mila lire.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1, la Commissione affari costituzionali desidera che le esigenze formative di interesse nazionale vengano specificate. Al fine di fugare ogni preoccupazione della Commissione affari costituzionali, per quanto riguarda l'articolo 2 sono d'accordo nel sopprimere la frase « riguardano anche le regioni a statuto speciale », perché tengo presenti gli articoli 12, 13 e 17 del già citato decreto del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pavone e dichiaro aperta la discussione sulla sua proposta ripetendo che non potremo procedere oggi alla votazione del provvedimento, giacché, pur avendo il relatore recepito sostanzialmente le indicazioni della Commissione affari costituzionali, si rende necessario un nuovo parere della Commissione stessa.

NOBERASCO. Già la scorsa seduta chiedemmo l'invio del testo alla Commissione affari costituzionali perché dubitavamo che fosse incostituzionale. Ora non nascondiamo la nostra preoccupazione per quanto viene proposto dal relatore, anche perché era stata ventilata la possibilità di un accordo preventivo che consentisse alla nostra Commissione di decidere oggi, anche per rispettare le scadenze per il versamento dei finanziamenti da parte del Fondo sociale europeo. Ora, siamo quindi molto perplessi sulla possibilità di rispettare tali scadenze; cerchiamo almeno di non andarci ad intrappolare nelle maglie di un conflitto con la Commissione affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

Le nostre perplessità erano superabili, ma se la Commissione affari costituzionali insisterà nella sua posizione, il dibattito dovrà trasferirsi in Assemblea, e ciò porterà via molto altro tempo. Il gruppo comunista riteneva che la seduta di oggi fosse definitiva, ed invitiamo tutti a riflettere su quanto ho accennato.

Credo che dovremo passare senza dubbio alla discussione della proposta avanzata dal collega Pavone, ma contemporaneamente occorre porre in votazione gli emendamenti del nostro gruppo, che interpretano con fedeltà il parere manifestato dalla Commissione affari costituzionali.

PAVONE, *Relatore*. Gli articoli 4 e 5 delle disposizioni del Consiglio dei ministri non parlano più di formazione professionale.

NOBERASCO. Mi pare che si poteva trovare una via d'uscita, in quanto il bilancio dello Stato toglie miliardi e miliardi di lire al Fondo addestramento professionale facendo presente che si può attingere al Fondo sociale.

Non riteniamo che la Commissione affari costituzionali aderirà alla proposta del relatore Pavone, e quindi corriamo il rischio, ripeto, della rimessione in Assemblea del provvedimento.

Evidentemente, la risposta della Commissione affari costituzionali potrà provocare un certo ritardo, ma noi come organo deliberante siamo in grado di decidere in tempo utile affinché rapidamente si possa, di concerto con le regioni, predisporre un piano per la utilizzazione dei fondi e poter quindi attingere al Fondo sociale.

PRESIDENTE. Non intendo entrare nel merito del provvedimento. Per quanto riguarda i rapporti con la Commissione affari costituzionali, faccio presente che malgrado due incontri, uno con un suo gruppo di lavoro e l'altro con il Presidente della Commissione, non si è potuti addivenire ad una intesa preventiva.

Tutto ciò perché la Commissione affari costituzionali, quando ha espresso la propria volontà era in sede di Comitato pareri e, quindi il Presidente non era autorizzato a rimettere in discussione detto parere.

Competente a definire un atteggiamento è soltanto la Commissione nella sua interezza. Pertanto pregherei gli onorevoli colleghi di non creare, con delle votazioni, situazioni che potrebbero far nascere successivamente dei

conflitti tra la nostra Commissione di merito e la Commissione investita del parere, in quanto inevitabilmente saremmo costretti a discutere del provvedimento in Assemblea.

GRAMEGNA. L'onorevole relatore ha detto chiaramente di non poter accettare il parere della Commissione affari costituzionali.

PAVONE, *Relatore*. Ciò non perché non voglia accettarlo, ma perché in questo settore la competenza rimane dello Stato. Del resto, anche la Commissione affari costituzionali del Senato ha ritenuto costituzionale il provvedimento.

GRAMEGNA. I due rami del Parlamento hanno ciascuno la propria autonomia.

Secondo noi, non vale nemmeno l'argomento secondo il quale il parere espresso dal Comitato pareri potrebbe essere impugnato allorché un commissario o la stessa Commissione ritenga opportuno impugnarlo; del resto non è la prima volta che ci troviamo di fronte a situazioni del genere.

O noi respingiamo la tesi sostenuta dall'onorevole Pavone e accettiamo quella avanzata dalla Commissione affari costituzionali, e quindi decidiamo in questa seduta stessa del provvedimento in oggetto, oppure ricorrendo agli estremi del quarto comma dell'articolo 92 del nostro Regolamento, si rimette il provvedimento in Assemblea.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è più che mai convinto della necessità giuridica di una formulazione del tenore di quella originaria, però, nello stesso tempo, non può ignorare il parere della Commissione affari costituzionali. In questo senso, mi sembra che il relatore abbia fatto un notevole sforzo per attenersi al parere, senza per altro rinunciare alla possibilità di formulare meglio l'articolo tenendo conto delle esigenze di cui siamo portatori. Quindi, pur ritenendo ancora essenziale un testo come quello originario, il testo proposto dall'onorevole relatore costituirebbe, al momento, il minor male, in quanto non si discosta, nella sostanza, dal parere formulato dalla Commissione affari costituzionali.

PAVONE, *Relatore*. Con tutto il rispetto che ho per il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, ritengo che non si siano tenuti nella giusta considerazione gli articoli 4 e 5 delle disposizioni del Consiglio

dei ministri della CEE, ove si parla di collocamento e di occupazione. Ora io mi chiedo se il collocamento e l'occupazione siano rimasti compiti di competenza dello Stato. Se sono rimasti compiti dello Stato, è indubbio che la Commissione affari costituzionali non ne ha tenuto conto. Se, dunque, si tratta di compiti rimasti allo Stato, noi riteniamo che tali debbano restare e che questa legge non può quindi assolutamente menomare i diritti delle regioni. Per questo insistiamo sulle parole « sentite le regioni », perché la competenza è dello Stato, e lo Stato sente le regioni in materie rimaste di sua propria competenza.

NOBERASCO. Ho capito l'intendimento, anche se mi lascia perplesso la posizione del Governo che aderisce al mutamento di merito. I fondi sono dati all'addestramento. Se si fosse detto che resta di competenza dello Stato l'addestramento dei lavoratori all'estero, neppure a questo avrei aderito; ma qui si modifica addirittura il merito.

Per quanto riguarda l'addestramento professionale, devono essere redatti, d'intesa con le regioni, dei piani per la utilizzazione dei fondi; e noi insistiamo per questa intesa, che costituisce uno degli elementi che ci preme sottolineare, perché essa, nel settore dell'addestramento professionale (non per nulla trasferito alla regione), può porre fine a carrozzoni ed enti superflui.

Per consentire la corretta utilizzazione dei fondi che non siamo riusciti ad utilizzare, insistiamo su questa formulazione, per cui il Governo dovrà erogarli secondo un piano redatto d'intesa con le regioni. Se vogliamo intervenire con altri soldi per l'occupazione facciamo pure, ma questi riguardano l'addestramento professionale.

BIANCO. Vorrei domandare al Governo se vi è necessità, per poter usufruire del Fondo sociale europeo, di presentare un disegno di legge o se la materia può essere regolata con decreto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il decreto presidenziale 15 gennaio 1972, n. 10, prevedeva la materia con riferimento alla normativa europea precedente, cioè quella del 1963. Essendo intervenuta una nuova normativa, dobbiamo procedere a modifiche e non abbiamo più una delega aperta.

PRESIDENTE. Siamo in presenza di questa situazione: l'onorevole Noberasco a nome

del gruppo comunista presenta emendamenti che ripetono la formulazione suggerita dalla Commissione affari costituzionali. Il relatore, a sua volta, propone emendamenti che, a suo giudizio, interpretano il parere di quella Commissione, pur non adottando la formulazione indicata dalla stessa.

La Commissione in via preliminare dovrebbe pronunciarsi sugli emendamenti Noberasco; se fossero respinti, non passeremmo ad altra votazione e ci limiteremmo a sottoporre il testo del relatore ad un nuovo parere della Commissione affari costituzionali.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do pertanto lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

Per il finanziamento dei progetti di formazione professionale predisposti nel quadro delle norme sul Fondo sociale europeo dai soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, possono essere erogati ai soggetti stessi, sentite le Regioni interessate, contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per esigenze formative di interesse nazionale possono essere altresì erogati a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e con la procedura indicata nel comma precedente, contributi alle Regioni e ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori, la cui idoneità tecnica e organizzativa sia stata preventivamente accertata dall'Ispettorato del lavoro.

L'onorevole Noberasco ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Per il finanziamento dei progetti di formazione professionale predisposti dai soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, possono essere erogati contributi a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, secondo un piano redatto d'intesa con le regioni interessate ».

Pongo in votazione l'emendamento ora letto, cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

L'onorevole Noberasco ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, dopo le parole: « a carico » aggiungere le altre: « della quota statale prima del termine del Fondo per l'addestramento professionale ».*

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione la proposta di demandare al relatore di predisporre, secondo le linee espresse nel suo intervento, un nuovo testo dell'articolo 1 da sottoporre alla Commissione affari costituzionali.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, riguardano anche le Regioni a statuto speciale e dovranno trovare applicazione entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Il quinto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma è così modificato:

« Alla ripartizione della quota delle disponibilità del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assegnata alle Regioni ai sensi del precedente comma partecipano anche le Regioni a statuto speciale ».

L'onorevole Noberasco ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il primo comma.*

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 di cui il deputato Noberasco ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso il primo comma dell'articolo 2.

L'esame degli emendamenti al secondo comma dell'articolo 2 proposti dall'onorevole Noberasco è rinviato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2191):

Presenti . . . . .	36
Votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	0

Hanno dichiarato di astenersi 2 deputati.

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aldrovandi, Anselmi Tina, Armato, Baccalini, Becciu, Biamonte, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Borromeo D'Adda, Cuminetti, Della Briotta, de Vido-  
vich, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Giovanardi, Gramegna, Lobianco, Mancini Vincenzo, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Pavone, Pezzati, Pisicchio, Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Tremaglia, Zaffanella, Zanibelli e Zoppetti.

*Si sono astenuti:*

Bianco e Ascari Raccagni.

Disegno di legge: « Nuove norme per il lavoro a domicilio » (2058); proposte di legge: Sgarbi Bompani Luciana ed altri: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio » (926); Magnani Noya Maria ed altri: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio » (1561); Anselmi Tina ed altri: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio » (1663); Cariglia ed altri: « Modifica ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, relativa alla tutela dei lavoratori a domicilio » (2104); in un testo unificato e con il

---

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1973

---

*titolo:* « Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio » (2058-926-1561-1663-2104):

Presenti . . . . .	34
Votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	0

Ha dichiarato di astenersi 1 deputato.

(*La Commissione approva.*)

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aldrovandi, Anselmi Tina, Baccalini, Bi-  
monte, Bianchi Fortunato, Bianco, Boffardi  
Ines, Bonalumi, Borra, Borromeo D'Adda,  
Cuminetti, Della Briotta, de Vidovich, Di  
Giulio, Di Puccio, Ferioli, Furia, Garbi, Gio-

vanardi, Gramegna, Mancini Vincenzo, Mi-  
celi, Monti Maurizio, Magnani Noya Maria,  
Noberasco, Pezzati, Pisicchio, Pochetti, Sgar-  
bi Bompani Luciana, Tremaglia, Zaffanella,  
Zanibelli e Zopetti.

*Si è astenuto:*

Pavone.

**La seduta termina alle 18.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO